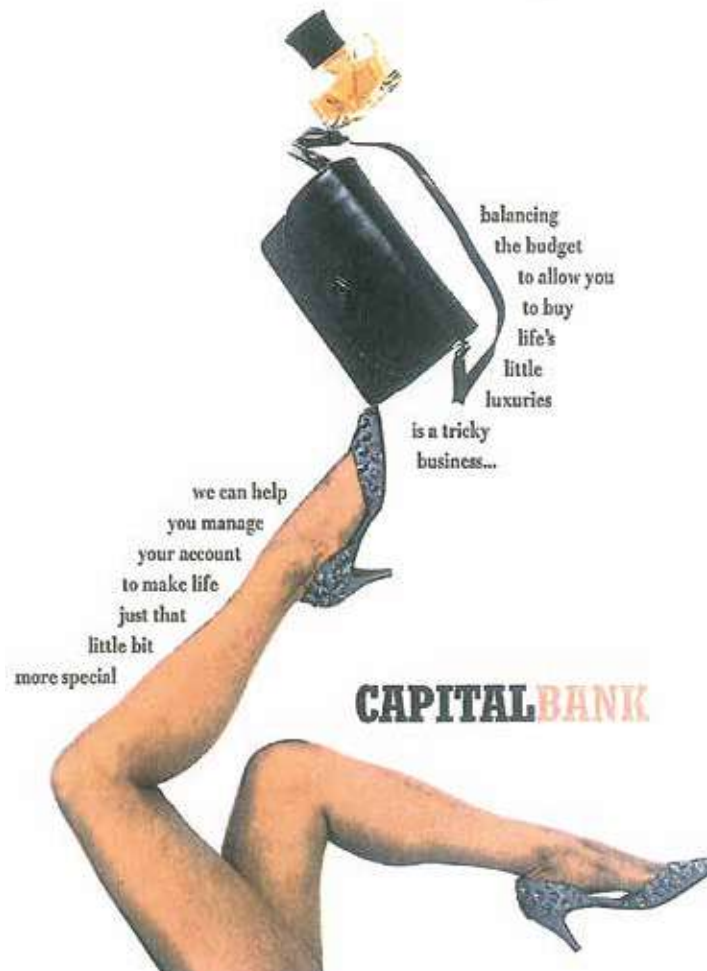


Lambaradan

ANNO 3 - N. 2
SETTEMBRE 2011

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% NE/VR.



L | A

LAMBERTINI & ASSOCIATI

Studio Legale

Rivista semestrale, n. 6, anno 2011

Iscrizione Registro Stampa Tribunale di Verona n. 1844

Direttore responsabile

Franco Verdiani - iscr. Albo Giornalisti di Venezia n. 24746

Direttore editoriale

Lamberto Lambertini

Capo Redazione

Federico Cena

Stampa

Cierre Grafica

via Ciro Ferrari, 5 - Caselle di Sommacampagna (Verona)

tel. 045 8580900 - fax 045 8580907 - www.cierrenet.it

L'avvocato sul tetto che scotta, ovvero: la paura del futuro

Non molti forse ricordano la riduzione cinematografica della *pièce* teatrale di Tennessee Williams *Cat on a hot tin roof*.

I più licenziosi certo non hanno dimenticato la sensualità di Elisabeth Taylor quando esibisce le sue non secondarie doti, togliendosi le calze per riconquistare il marito (Paul Newman).

In quel film si rappresentava il dramma di una ricca famiglia americana, in cui il padre, ammalato di cancro viene circuito dall'avidio primogenito, mentre il fragile figlio minore nasconde dietro il bicchiere la debolezza del suo carattere e l'amore per il padre.

Il lieto fine è garantito, ma guadagnato a caro prezzo.

Non è affatto garantito invece il lieto fine per il nostro paese, anche a prezzo carissimo, dopo un'estate fresca ma finanziariamente incandescente.

L'Italia del miracolo economico che ci ha portato in due decenni, dalla fine di una guerra disastrosa ad essere la settima potenza mondiale non c'è più.

Oggi vantiamo altri primati non lusinghieri. Infatti siamo tra i primi per il debito pubblico, per la lunghezza dei processi civili, per la precarietà della vita dei giovani, per la ferocia inconcludente litigiosità non solo della classe politica, per la cattiva informazione televisiva e giornalistica, per il disprezzo nei confronti della cultura e per molto altro ancora.

Come il padre-padrone del film, il nostro paese sta agonizzando.

Il figlio avido del film si compiace della prossima morte, perché pensa di ereditare quello che il padre ha lasciato. Nel nostro esempio, il figlio avido è quella parte (numericamente in larga minoranza) che nella crisi etica e nel vuoto di poteri continua a prosperare intrallazzando, arraffando, annichilendo, avvilendo.

Poi c'è il figlio minore, dal carattere fragile, ma dai buoni sentimenti, che non vuole intervenire e si mace-

SOMMARIO

→ <i>L'avvocato sul tetto che scotta</i>	1
→ Lettera del Direttore	3
→ <i>Antigone e Porzia</i> di Tullio Ascarelli	4
→ <i>Una storia italiana</i> di Giovanni Gabrielli	10
→ Il tradimento dei buoni propositi, l'iPhone, la manovra dell'Assunta: riflessioni sparse e nuova disciplina dei servizi pubblici locali. di Daniele Maccarrone	12
→ <i>Lost in translation</i> di Francesco Stocco	17
→ <i>Iuri operam daturum prius nosse oportet unde nomen iuris discendat</i> , ovvero: riflessioni e suggestioni da un'esperienza "filosofica" nella Scuola Forense Veronese di Giuseppe Perini	21
→ Gli accessi del socio ai sensi dell'art. 2476 c.c.: un diritto cartaceo di Chiara Pigozzi	25
→ Le scuse dovute all'avv. Emanuele Gamna	30
→ I guadagni di un avvocato di 500 anni fa: Francesco Guicciardini, giurista	32
→ <i>Redditi e sogni</i> di Alberto Fezzi	41
→ <i>Bruges, 3 aprile. Le fatiche di un commercialista</i> di Gian Paolo Ranocchi	44
→ Michele Evangelisti di Giuliano Berti Arnaldi Veli	46
→ <i>Altro che «dagherrotipi e bile»...</i> Cronaca (e fotocroca) del convegno su "Vino, Arte e Cinema. Come finanziare le eccellenze italiane" di Nicola Grigoletto	48
→ <i>Abuso del processo e processo all'abuso. Considerazioni sparse su ciò che accade quando si perdono di vista i principi generali del diritto (e del buon senso)</i> di Giovanni Aquaro	53
→ <i>Amministrazione straordinaria con cessione di complessi aziendali. Quanto possono durare i tempi supplementari?</i> di Federico Cena	55
→ <i>Lo zibaldone (semiallegro)</i> di una praticante indovina di Jennifer Adami	57
→ <i>L'amministrazione dell'azienda familiare</i> di Lamberto Lambertini	58

ra nei dubbi e nella propria debolezza.

E questa è la grande maggioranza dei cittadini italiani, che continua a fare il proprio lavoro, a non rubare, a rispettare gli altri, a non vendersi anche se, per debolezza, non distingue sempre l'onesto dal pifferaio

In questa parte sta la maggioranza dei liberi professionisti e tra questi stanno gli avvocati.

Tutti impauriti dalla crisi finanziaria che mangia i risparmi (di quelli che li hanno ancora); impauriti dalla crisi economica che riduce l'attività produttiva e, di conseguenza, la necessità di regolazione giuridica; impauriti dalla crisi politica che mena fendenti sui redditi della classe media e ne calpesta l'immagine, descrivendoli tutti come parassiti ed evasori.

La distruzione dell'identità professionale (a che serve oggi un avvocato?) nel processo civile è una tassa sulla lunghezza della procedura. Nel penale è una tassa per allungare la procedura.

La distruzione della stima sociale riducono conseguentemente il patrimonio di reputazione individuale.

E questo non significa soltanto una riduzione del reddito, ma soprattutto significa una riduzione della consapevolezza di essere una parte essenziale della società, nel coniugare la norma con la vita reale, nel prevedere le situazioni future, nell'affrontare problemi, nell'assecondare le-

gittime aspettative, nell'attenuare i costi umani della giustizia. Di tutto questo ci stiamo dimenticando ed invece di preparare un futuro diverso per noi, nel nostro paese, nei nostri giovani, ce ne stiamo impauriti ad attendere il peggio, cercando di preservare il nostro orticello già malridotto.

Eppure molto ci sarebbe da fare, ispirati da un altruistico egoismo.



Praticare e diffondere i valori fondanti della libera professione significa contribuire a cambiare questo paese.

L'etica della responsabilità (che noi praticiamo quotidianamente esponendoci con la nostra persona), la lealtà e la correttezza (strumenti indispensabili di lavoro, prima che dettati deontologici) l'indipendenza (vera chiave del successo umano, prima che professionale) sarebbero motori sufficienti per tornare ad essere il paese che è risorto nel dopoguerra, grazie all'impegno e ai sacrifici della nostra gente. E noi siamo oggi in un altro tipo di guerra e non sappiamo se ne usciremo.

Ma le nostre qualità, se recuperate con consapevole orgoglio,

non sono meno seducenti del persona lino della Taylor e del suo modo di sfilarsi le calze.

E possono convincere i più fragili che occorre un impegno più ampio di quello professionale per poter vivere in un paese migliore, con un futuro decente.

IL DIRETTORE

La lettera del Direttore

Questa prima lettera del nuovo Direttore è per Marianna Brugnoli che, dopo dodici intensi anni di collaborazione e associazione professionale, ha scelto una nuova impegnativa avventura di lavoro.

Per la prima volta, dunque, Lambaradan esce senza la sua firma e con qualche novità rispetto alla tradizione.

L'intelligenza, la cura e la passione dedicate da Marianna a questa rivista, volutamente non seriosa, hanno prodotto molto interesse, una larga partecipazione alla redazione dei diversi numeri, una distanza abissa-

le da quei bollettini semi-parrocchiali che riceviamo nei nostri studi.

Persino l'avv. Pacini, sempre parco di lodi, si è esposto con una lettera un tantino entusiastica, che non pubblichiamo per non eccedere in vanità.

A Marianna dunque vanno ringraziamenti affettuosi e la preghiera di continuare a collaborare con lettere, articoli o suggerimenti.

A Lei va anche l'augurio di trovare la soddisfazione professionale e personale che merita la sua sensibilità giuridica e il suo grande slancio.

3



TULLIO ASCARELLI

Antigone e Porzia

4

I. Il problema del diritto è problema di ogni uomo e si pone quotidianamente a ciascuno di noi; forse perciò nel simbolizzarne i termini possiamo, ancor prima che ai dotti, ricorrere ai saggi e, ancor prima che agli studiosi, ai poeti. Ed ecco perché la mente si volge naturalmente a quella che è forse la più perfetta tra tutte le opere di teatro: l'Antigone di Sofocle, non a caso invero ripetutamente ricordata da Hegel nella sua Filosofia del diritto. Ricordate la tragedia. Edipo, resosi con le sue mani cieco, abbandona Tebe di fronte alla rivelazione del tragico fato che lo aveva condotto, ignaro, a uccidere nel crudele viandante lo sconosciuto padre e poi a farsi sposo della propria madre nel conseguire il regno decretatogli in premio della salvezza apportata alla sua città, liberandola dalla sfin-ge della quale scioglieva l'enigma. A Edipo succede, e legittimamente, Creonte. Ed alla corte di Creonte vivono le due figlie dell'incesto di Edipo: Antigone ed Ismene. Ma i due fratelli di Antigone, figli di Edipo, Eteocle e Polinice si combattono, alleandosi il secondo con Argo, per impadronirsi di Tebe. L'esercito argivo è respinto e nella mischia muoiono, l'un l'altro uccidendo, ambedue i fratelli, Polinice come nemico di Tebe, Eteocle come suo difensore. Vengono prestati gli onori funebri al secondo; viene invece vietato di dare funebri onoranze al primo e Creonte sancisce la pena di morte per chi violi la legge da lui imposta. Ma alla legge si ribella Antigone che si reca a seppellire il fratello e che superbamente ricorda a Creonte le non scritte leggi degli Dei che reclamano l'eguaglianza di tutti gli uomini davanti a Dite. Creonte però vuole eseguire la condanna, né si piega alle preci del suo stesso figlio Emone, perduto innamorado di Antigone. Antigone viene rinchiusa viva in una tomba. Ma ecco apparire Tiresia che vaticina a Creonte la divina vendetta. Creonte alla fine cede, ma troppo tardi. Emone ha raggiunto Antigone nella tomba, e, irato contro il padre, si uccide sul corpo dell'amata. La tragedia si svolge inesorabilmente e predeterminata; segnata dal fato essa ci presenta un contrasto sempre ed ovunque presente e che sempre si ripropone. Il suo vero oggetto

è l'uomo in quel che ha di universalmente e eternamente umano; è l'uomo la risposta di Edipo all'enigma della sfin-ge; l'uomo che viene cantato dal coro dell'Antigone, nella sua operosità e nella sua dignità. L'uomo non può accettare la regola sociale solo perché osservata o imposta da una forza superiore; ne ricerca una giustificazione che non può essere data dalla semplice frequenza della sua osservanza o dalla efficienza della forza che ne assicura una effettiva sanzione; vuole ricondurla a un ordine la cui ultima giustificazione pur si ritrova in una concezione e in una credenza che segni il giusto e l'ingiusto. Alla regola di fatto osservata si contrappone così la norma che si pone come criterio di giudizio della prima. E il contrasto si riproduce tra qualunque norma storicamente dettata e la norma il cui imperativo il singolo sente nella sua coscienza; si riproduce nella stessa coscienza del singolo come intimo conflitto tra una norma accettata e una divergente valutazione della stessa, come pur sembra ricordarci la dolce figura di Ismene, insieme attratta e spaventata dall'ardire di Antigone. Ed ecco il dialogo eterno di Antigone e Creonte, dialogo eterno e tragedia eterna e predeterminata, appunto perché nasce dalla contrapposizione di due posizioni sempre egualmente presenti e che nella tragedia sofoclea ci vengono presentate nella loro purezza. Da un lato la norma storicamente dettata e giustificata, dall'altro la coscienza individuale che si richiama all'assoluto che sente come divino comando: diritto positivo e diritto naturale si contrappongono allora come momenti contrastanti. Creonte non è il tiranno come sembra ad Antigone; Antigone non è anarchica come sembra a Creonte, ché essi rappresentano i poli della dialettica del diritto nel continuo contrasto di una qualunque regola o norma e della sua valutazione. Contrasto costante. La legge di Creonte non risponde solo a umane necessità dello Stato; è stata dettata con antecedenza e rispettando il limite della irretroattività; è stata dettata nell'esercizio di una sovranità riconosciuta come legittima; si fonda sull'umano contrasto tra il nemico della città e il suo difensore. Ma all'umana legge di

Creonte Antigone ne oppone altra più alta, invocando le alte e non scritte leggi degli dei alle quali Creonte non può derogare; alla umana differenza tra difensore e nemico della città, oppone l'eguaglianza di tutti gli uomini nella morte. E da ambedue le parti ben si ragiona, come commenta il coro nel dialogo tra Emone e Creonte; ambedue le argomentazioni sono fondate, perché si muovono su piani diversi. E sono le argomentazioni del dialogo del diritto. Da una lato il diritto positivo del quale chi si dice giurista pur si fa interprete e dall'altro la voce della coscienza che pur sempre giudica e può giudicare la giustizia di ogni umana legge. Il dialogo è tornato a porsi nel teatro contemporaneo europeo che, quasi scosso dal pianto e dal sangue che hanno segnato la nostra storia recente, sembra volersi ripiegare sui problemi eterni dell'uomo, ancor prima che sugli accadimenti e sui contrasti individuali e sociali, e così torna alla tragedia e alla rappresentazione degli antichi miti.

La Francia ha rappresentato nell'Antigone di Anouilh la stessa fede della sua resistenza e del suo sacrificio. E ciò che ci colpisce in questa nuova presentazione di un motivo eterno è proprio l'umanizzazione di Creonte, quasi giustificato nei limiti della sua posizione, umanizzazione dalla quale tuttavia la resistenza e la rivolta di Antigone trae maggiore coscienza e maggiore intensità. La tragedia è ormai spoglia della sua terribilità, ché il suo svolgimento non è solo predeterminato, ma noto; Creonte si sforza nell'illustrare il perché della sua posizione e nel dimostrare come lo Stato, per dirla con Machiavelli, non si governi con i paternostri, ma la posizione di Antigone, che chiaramente confessa non esser mossa da altra esigenza fuor che quella della sua coscienza, di agire solo per sé e per soddisfare un'intima esigenza, ne esce rafforzata anziché diminuita, dispiegata proprio nella sua necessità.

2. Il pensiero giuridico ha ripetutamente cercato di superare il contrasto negando la qualifica di giuridica alla norma ingiusta e ravvisando come giuridica solo quella che possa a sua volta trovare giustificazione nel comandamento riportato alla divinità o in un ordine morale razionalmente determinato, la cui violazione non può mancare di una divina sanzione attraverso l'opera misteriosa di un Fato o la collera di un Dio. La voce di Tiresia ammonisce e gli predice la tragica sequenza scatenata dalla legge da lui dettata in contrasto coll'eguaglianza divinamente sancita di tutti gli uomini in Dite. Ma la drammaticità della vita umana e, in via definitiva, la sua libertà, sta proprio in questa perenne presenza di una norma positiva storicamente determinata e umanamente sanzionata, seppur sem-



pre soggetta a valutazione di fronte ad una diversa istanza operosa nella coscienza del singolo. E la contrapposizione si pone e si svolge nella storia attraverso lo sforzo di ogni singolo di creare un ordine conforme alla propria coscienza. Alla insolubilità del contrasto espressa nella tragedia sempre ripetuta e fuori del tempo, che contrappone a un ordine immutabile e mai realizzato una vita degradata a necessario peccato, si contrappone il componimento nella storia come continuo superamento e continua creazione alla quale ciascuno è chiamato a collaborare secondo coscienza. Il dialogo tra Creonte e Antigone diviene allora il dialogo dello stesso sviluppo del diritto nello svolgimento della storia e l'esigenza della coscienza morale si traduce in esigenza di riforma o rivoluzione, in esigenza di un nuovo ordine che pur esso si realizza, nella dialettica della storia, in norme positivamente sanzionate e poi sempre valutate e superate; il diritto naturale non si contrappone più astrattamente al diritto positivo, ma rappresenta rispetto a ogni diritto positivo l'esigenza del suo superamento. Quello che, nel quadro pessimista della concezione greca, è necessaria tragedia che supera colpa o responsabilità data la fatale predeterminazione degli atti di ciascuno inesorabilmente connessi secondo una causalità meccanica, diviene allora dramma della coscienza individuale nell'affermazione della propria libertà e responsabilità. L'imperativo morale autonomamente sentito dall'uomo si sostituisce al fato meccanicamente operante, che fa Edipo più cieco proprio quando i suoi occhi sono ancora aperti. Il dramma si sostituisce alla tragedia con la affermazione della libertà che significa fiduciosa affermazione della storia, positiva e ricca di significato, nella quale l'uomo è chiamato a collaborare; della storia e cioè di uno svolgimento che supera una reversibile meccanicità fuori del tempo.

3. Il segno del contrasto e del dramma è il sacrificio e

il martirio col quale l'esigenza del singolo viene suggellata come rispondente a un imperativo etico. Antigone sa che sfidando la legge di Creonte va incontro alla morte: sa che nulla varrebbe la sua affermazione senza quel sacrificio che ne indica la purezza e che rivela l'assolutezza dell'imperativo al quale ha obbedito l'azione. È solamente col compimento del sacrificio che si compie il trionfo della nuova esigenza; che l'imperativo etico può a sua volta aspirare a divenire una norma positiva. È all'annuncio della tragedia che con Antigone travolgerà Emone, che Creonte, dapprima baldanzoso, si fa dubbioso ed ecco che il coro, ancora incerto nel seguire l'opposta argomentazione di Creonte e Emone nel loro dialogo, esorta il re a revocare la pena e a infrangere la legge e Creonte si affretta, ma troppo tardi ormai per mutare il corso degli avvenimenti, onde impedire quella tragica fine che pur suggellerà la vittoria del principio superbamente affermato da Antigone, quella eguale pietà di fronte ad ogni defunto che cancella contrasti ed inimicizie, che rende egualmente degni di pietoso sepolcro amici e nemici, che i contrasti storicamente determinati della nostra vita terrena non hanno senso o significato se non nell'attimo del loro cozzo, ma pur poi si compongono in una visione più ampia che li abbraccia come pur diversi elementi di un quadro nel quale ogni parte trova la sua giustificazione e nessuna è priva di una sua positiva funzione. Al sacrificio di Antigone sembra rispondere il sorriso di Socrate che, nonostante l'ingiusta condanna, rifiuta la fuga insistentemente consigliata dagli amici, perché non crede potersi sottrarre alle leggi della città anche quando ingiuste, a quell'ordine che, coll'essere cittadino, ha accettato, pur anche nelle sue ingiuste conseguenze. Gli è che il segno della ribellione morale è appunto costituito dal sacrificio e l'intensità di questo quasi misura la purezza della ribellione e così la giustifica.



4. Ma la dialettica del pensiero giuridico che diviene drammatica quando il cozzo tra la norma storicamente posta e la coscienza del singolo non può porsi che come contrasto rivoluzionario che sacrifica quell'esigenza di certezza, alla quale pur sempre risponde ogni norma nella sua positività, ad un'istanza nei cui confronti l'ordine positivo appare come reale disordine, si svolge quotidianamente come che in tono minore nel continuo lavoro dell'interpretazione. Perché, quale poi è la portata della norma? Ed è qui che ci viene incontro, mal nascondendo sotto la toga un ironico sorriso, la figura di Porzia; abile più che eroica; saggia ed esperta, anziché fanaticamente coraggiosa, e forse, nella sua raffigurazione poetica, con un accento quasi che furbesco, accentuato e insieme nobilitato dalla figura muliebre, che fa spuntare il sorriso sotto l'argomentazione del dottore patavino. A quello che potrebbe dirsi il puritanismo calvinista di Antigone si contrappone l'abilità di Porzia, con un che di probabilistico e magari moralmente persino di ambiguo. Alla morte di Antigone che solo col proprio sacrificio afferma il trionfo della sua verità si contrappone l'umano trionfo degli interessi, difesi attraverso una interpretazione che riesce vittoriosa e che si presenta così come remunerabile attività professionale. Il contrasto tra le due figure non potrebbe essere più accentuato, eppure ambedue ci indicano i cammini percorsi dal diritto nei suoi sviluppi e nelle sue trasformazioni. Ricordate l'intreccio del Mercante di Venezia. Per aiutare l'amico Bassanio innamorato di Porzia, che Bassanio riesce a conquistare identificando lo scrigno che ne nasconde il ritratto, Antonio chiede un prestito all'usuraio. Shylock, mosso dallo sdegno per le umiliazioni ingiustamente inflittelegli come ebreo, concede la somma, ma a condizione di poter tagliare una libbra di carne di Antonio qualora il prestito non venga puntualmente rimborsato. Giunge la scadenza e, non venendo rimborsata la somma, si fa luogo al processo. Antonio sembra perduto, quando ecco giungere, travestita da dottore patavino¹, la stessa Porzia che afferma la validità del patto, ma poi osserva che questo non permette far versare nemmeno una goccia di sangue. Antonio trionfa e Shylock è condannato nella vita e negli averi, riuscendo ad ottenere dalla grazia del Doge salva la prima converten-

¹ Noto a gloria dell'ateneo patavino un uso linguistico portoghese che sembra ricondursi alla fama dell'università di Padova nei secoli. Naô entender patavina significa in portoghese: non capire; non capire un problema... che solo i dotti patavini potrebbero risolvere.

dosi e salvi i secondi facendone donazione alla figlia e al genero. Il *deus ex machina* di questo dramma che finisce in letizia è così l'artificio interpretativo di Porzia. Porzia afferma la validità del patto; non si ribella; non lo taccia di iniquo. Però lo interpreta e, interpretandolo, lo riduce a nulla. La legge positiva è salva, ma pure superata; il problema non verte sulla legittimità della legge, ma sulla sua esatta portata; all'imperativo etico che condanna la legge si sostituisce un gioco più sottile che assume invece come premessa proprio la legittimità della legge positiva e solo si preoccupa di determinarne la portata nell'intreccio di un più complesso gioco di contrastanti interessi; il sorriso prende il posto del dramma. Il problema di Porzia concerne l'interpretazione di un contratto, ma consentite di considerare detto patto come legge, ch  non sembra che il poeta abbia voluto fare distinzioni; la sua fantasia ci propone appunto il problema dell'interpretazione della norma. Ch , quale   mai la legge da applicare al caso? E quale poi la effettiva portata di legge o contratto, sempre e necessariamente (ed anche, a stretto rigore, il secondo) redatti in astratto, quando raffrontati con la concretezza del caso con tutte le sue determinazioni? La argomentazione di Porzia non fa che porre poeticamente il problema costante dell'interpretazione, la sottile determinazione dell'esatta portata della norma di fronte al caso concreto, che   poi cammino imprescindibile della sua stessa applicabilit  e perci  della sua stessa positivit . N  ai nostri fini importa si tratti nella tragedia shakesperiana di contratto anzich  di legge; che l'interpretazione difesa da Porzia sia, nel caso, ineccepibile o zoppicante. L'argomentazione di Porzia  , nel suo tipo, la costante argomentazione di ogni interprete; il poeta ci indica nell'argomentare del falso dottore patavino quello che   il possibile argomentare di ogni dottore e in sostanza sembra sorridere della tecnica curialesca della interpretazione, e insieme volerci mostrare le sue infinite risorse. Poco importa, prendendo, come pur si deve, il caso come simbolicamente esemplare, fossero o non fossero effettivamente le leggi veneziane dell'epoca quali citate da Porzia; poco importa fosse valido o nullo – lo indag  il Kohler – secondo la legge veneziana dell'epoca nella quale venne collocato, il patto firmato da Antonio; il dramma si risolve non gi  negando il patto, ma affermandolo nella sua validit , interpretandolo e distruggendolo. E il criterio interpretativo   anzi, almeno quale punto di partenza, il primo e il pi  semplice dei canoni interpretativi, seppur completato col vecchio adagio dell'*ubi voluit dixit*. Il contrasto tra il patto e un'esigenza morale che



lo condanna non viene risolto rivoluzionariamente negando il patto; viene, direbbe qualcuno, aggirato attraverso l'interpretazione. L'interpretazione appunto   e non   il dato interpretato; ne   una costruzione e una ricostruzione che spiega, sviluppa, restringe, sostanzialmente modifica; sempre riconducendosi al dato interpretato eppur sempre modificandolo. Porzia sembra sorriderci per ricordarci che ogni legge   alla fine quale interpretata; ogni legge   quale la fa l'interpretazione che venga accolta e questa interpretazione in realt  ricostruisce la legge e la pu  fare diversa dalla sua prima intelligenza; la viene trasformando col tempo; la adatta e modifica; la sviluppa o la riduce al nulla. E in questa interpretazione pur si fanno valere le esigenze e le convinzioni dell'interprete, s  che quella condanna morale che tuttavia non si erige eticamente contro la norma negandola, pur si fa operosa interpretandola e plasmandola, quale criterio di prevalenza tra opposti e umani interessi in conflitto nel determinare la portata della norma; rispettandola e cos  rimanendo sensibile a quell'esigenza di ordine e certezza che questa pur sempre rappresenta, ma insieme trasformandola e cos  adeguandola a un sempre mutevole equilibrio di contrastanti forze e valutazioni; continuamente ricreandola. Ch  ogni norma si esprime in parole e ogni norma si riferisce una fattispecie. Perci  l'interprete continuamente costruisce una tipologia della realt  sociale in funzione dell'applicazione della norma, cos  come ordina gerarchicamente le norme in funzione della loro applicazione. E in questa costruzione e in questo ordinamento si fanno valere le convinzioni, le tradizioni, le speranze dell'interprete; appunto attraverso l'ordinamento delle norme e la ricostruzione tipologica della realt . Alla *regula juris* che meramente riassume una normativa possiamo cos  contrapporre l'ordinamento tipologico della realt  in funzione dell'applicazione delle norme, ordinamento

indipendentemente dal quale le norme non potrebbero essere interpretate e applicate. La storia del diritto e la storia del pensiero giuridico finiscono per confluire, ch  dallo sviluppo del secondo dipende la stessa portata del primo.

Alla libbra di carne poteva aggiungersi il sangue che pur sarebbe corso per tagliare la carne e che dunque doveva farsi scorrere per raggiungere il fine chiaramente indicato nel patto o invece doveva prevalere un'interpretazione restrittiva, farisaicamente, potrebbe dire qualcuno, legata alla lettera del patto, s  da escludere la possibilit , letteralmente non menzionata, di far scorrere il sangue? Il Doge accoglie la seconda interpretazione e la bilancia pende a favore di questa data l'implicita condanna del patto, cos  ridotto a nulla attraverso un artificio interpretativo che trae la sua reale forza di convinzione da un'esigenza morale. Il sorriso del poeta sembra ammonirci a non scambiare l'artificio interpretativo per una rigorosa dimostrazione logica, ma dietro il sorriso del poeta v'  anche qui il contrasto tra l'esigenza di certezza fieramente reclamata da Shylock e quella di una adeguazione della norma a valutazioni morali; tra la sovranit  individuale espressa nel patto e le esigenze sociali, dir  qualcuno, che inducono a respingerlo. La posizione dichiarativa dell'interpretazione e la sua portata creativa risultano nello stesso svolgimento dell'argomentazione di Porzia: all'affermazione della validit  del patto, dell'impossibilit  di mutarlo, della necessit  di applicare una legge o un patto quand'anche ingiusto, ch  altrimenti verrebbe meno ogni certezza, segue la sottile interpretazione che rende vano il patto e ne rovescia la portata e con una violenza tale da spingere il lettore a cambiar campo e a sospendere il giudizio: alla durezza del patto non corrispondeva la durezza della sorte del creditore disumanamente vilipeso e condannato all'esercizio dell'usura, e non era il duro patto l'arma dell'oppresso, s  che nello stesso dramma shakespeariano   proprio Shylock che drammaticamente giganteggia, mentre l'arguta interpretazione di Porzia costituisce, a sua volta, una sottile ma feroce, vendetta? L'interpretazione mette alla fine anch'essa capo a una norma e a un precedente che dovr  essere poi a sua volta interpretato, ch  il risultato interpretativo   a sua volta oggetto di interpretazione. Il suo successo   segnato dal generale accoglimento ed   attraverso di esso che la norma si fa e quale interpretata, contrastando o promuovendo il suo accoglimento forze e concezioni diverse, componendosi in quella concordia discorde che   pur sempre il cammino della storia.

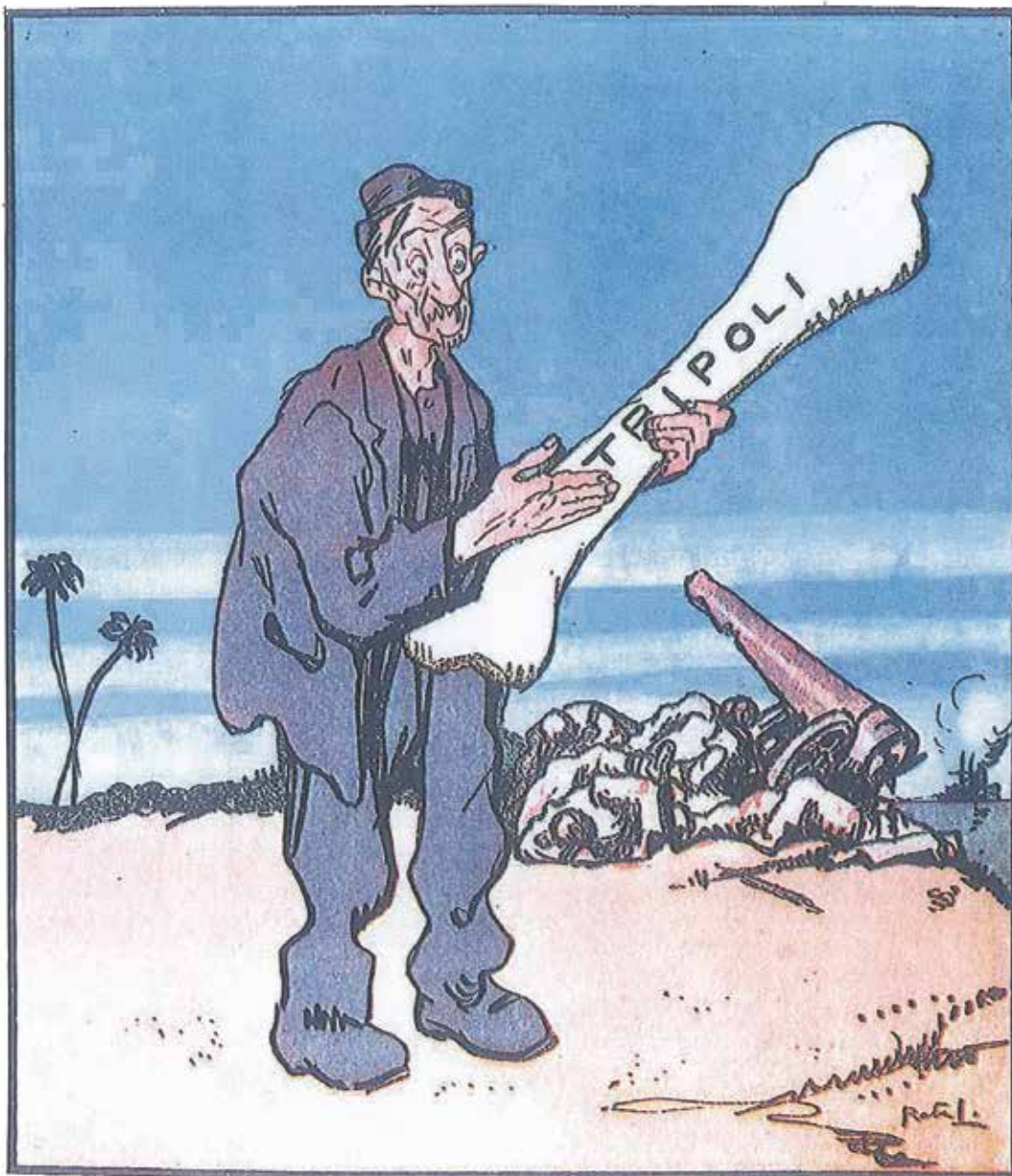
5. V'  forse chi pu  ricordare un passo del Talmud. Discutevano due rabbini sull'interpretazione della legge. E il primo invoc  a prova della sua interpretazione le acque del fiume perch , a conforto della sua tesi, risalissero a monte. E poich  il secondo negava la validit  della prova, il primo invoc  la stessa voce celeste perch  questa si facesse udire risolvendo la disputa. E la voce si fece udire e conferm  l'interpretazione proposta. Ma ecco il secondo rabbino opporre superbamente: «E che c'entra Dio nelle dispute degli uomini? Non   forse scritto che la legge   stata data agli uomini e sar  interpretata secondo l'opinione della maggioranza? ». E quando il Signore ud  la tracotante risposta sorrise e disse: «I miei figli mi hanno vinto»! La creazione   continua e l'uomo ne   collaboratore ². Il diritto non   mai un dato, ma una continua creazione della quale   continuo collaboratore l'interprete e cos  ogni consociato ed appunto perci  vive nella storia ed anzi con la storia. Il rapporto tra la legge e la sua interpretazione non   quello che corre tra una realt  e il suo specchio, ma quello che corre tra il seme e la pianta e perci  la legge vive solo con la sua interpretazione e applicazione che d'altra parte non   affatto mera sua dichiarazione, ma creazione di diritto, tuttavia caratterizzata dalla sua continuit  col dato dal quale prende le mosse. Alla contrapposizione tra una legge data e statica e una interpretazione meramente esplicativa della prima, bisogna sostituire l'unit  di una legge che si svolge e si sviluppa nella sua interpretazione. La teoria dell'interpretazione ha appunto il compito di renderci coscienti di come il diritto realmente si sviluppi nella sua interpretazione pur conservando un elemento di continuit  col dato dal quale prende le mosse.

6. Data agli uomini e per gli uomini la legge   sempre quale interpretata e applicata. Ch  invero proprio per quell'esigenza di certezza e di ordine sulla quale in via definitiva riposa l'obbligatoriet  della norma positiva, il giurista deve innanzi tutto identificare la norma vigente tra le molte pur storicamente prodotte. In questa identificazione, proprio per rimanere fedele

² Rinvio per premesse generali a Tresmontant, *Etudes de m taphysique biblique*, Paris, 1955; *Essai sur la pens e hebraique*, Paris, 1953. Pel passo ora ricordato del Talmud e le varie dispute sulla «voce del Cielo» v. Cohen, *Le Talmud*, Paris, 1950, pag. 91. La «legge» per antonomasia   quella che venne data sul Sinai. Il problema dell'interpretazione di una legge umanamente data ci riporta a quello di una legge assunta come rivelata. Nel problema dell'interpretazione della legge si riflette tutto l'orientamento del pensiero.

a quell'esigenza di certezza e di ordine donde prende le mosse, il giurista inizialmente ricorre a una norma superiore che ne determini la legittimità. Ma, in via definitiva, dovrà pure il giurista, che non voglia fare ricorso a elementi extra umani, riportarsi ad una affermazione spontanea di una norma che allora coincide con l'osservanza di una regola, seppure affermazione e regola concernano strumentalmente la posizione di norme, anziché il loro contenuto. Ché altrimenti non rimarrebbe al giurista che il postulato di una norma primaria, così però rinunciando a giustificare quell'applicazione della legge, indipendentemente dalla quale questa poi perde di senso. A sua volta, identificata la

norma vigente, il giurista nell'interpretarla in vista della sua applicazione, la considererà come applicabile e in vista della sua applicazione. Il giurista prenderà così dalla storia il suo punto di partenza e tornerà a guardare alla storia nel suo punto di arrivo. E il conflitto così perennemente si propone e perennemente si compone; si propone e si compone nella storia, ché i diversi motivi non rappresentano contrapposte entità di una antinomia manichea, ma astrazioni dei momenti di un continuo sviluppo; tra la regola e la norma; la norma e la valutazione della stessa; contrasto rivoluzionario e riformismo interpretativo; col trionfante sacrificio di Antigone e con la sottigliezza di Porzia.



Una storia italiana

10

Non potevo non soddisfare la richiesta del caro amico e collega Lamberto Lambertini di “trovare il tempo per scrivere qualcosa per *Lambaradan*”. Una volta deciso che ottemperare all’invito era per me un’obbligazione naturale, ho dovuto prendere atto della difficoltà dell’adempimento, determinata non tanto dalla mancanza di tempo, che pur non abbonda, quanto dalla ruggine che nel decorso di decenni dedicati soltanto ad aridi scritti, intesi a risolvere, nell’interesse di parte o *pro veritate*, problemi giuridici, ha corroso la mia capacità di trattare argomenti a mezza strada fra il diritto e l’esperienza immediata di vita, nello stile fresco e sciolto che contrassegna *Lambaradan*.

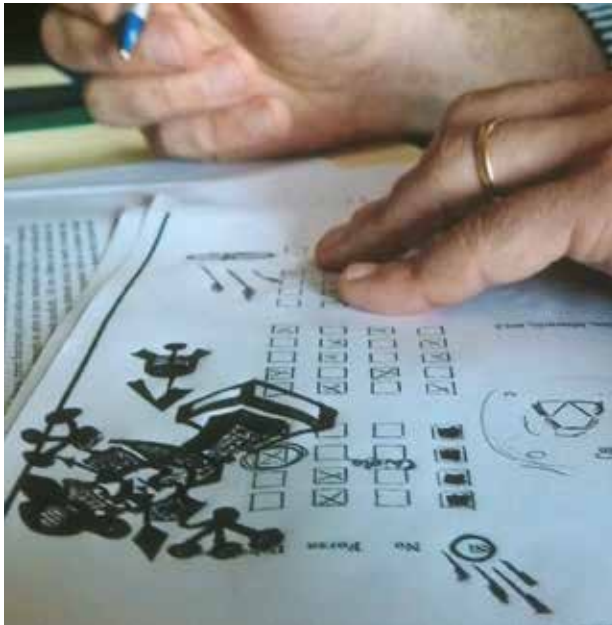
Ritengo però, nonostante la scarsa fiducia nella mia capacità di esporre con l’auspicabile efficacia ed eleganza, di potere raccontare una storia emblematica dei giorni nostri.

Circa venticinque anni fa, nell’allegria stagione in cui veniva formandosi l’enorme mole del debito pubblico che oggi ci opprime, una legge dispose una sovvenzione straordinaria in favore di una categoria di enti pubblici culturali, destinata a ripianarne l’esposizione debitoria verso banche e verso altri soggetti di cui la banca, tesoriere di ogni ente, fosse disposta a prendere il posto; alle banche sarebbero stati assegnati, in luogo del credito verso gli enti, titoli del debito pubblico con scadenza a medio termine. Uno degli enti beneficiari, pur avendo presentato domanda nei modi dalla legge prescritti, si vide assegnata dal competente Ministero una parte soltanto della somma che aveva richiesto e cui riteneva di avere diritto. Riuscito vano il tentativo di ottenere in via stragiudiziale il residuo, l’ente propose ricorso al T.A.R. del Lazio, quale Giudice amministrativo, ottenendo, ma dopo circa sei anni dalla domanda giudiziale, una sentenza che ne riconobbe il diritto a ricevere l’intera somma richiesta. Il Ministero non ottemperò alla sentenza, ma la impugnò con ricorso al Consiglio di Stato, Giudice amministrativo di appello; quest’ultimo, in via cautelare e quindi in tempo relativamente breve, sospese per intanto l’esecutorietà della sentenza del T.A.R., osservando che la contro-

versia, pur sorta fra lo Stato e un altro ente pubblico, doveva ritenersi non pertinente alla giurisdizione dei Giudici amministrativi, dal momento che l’erogazione della sovvenzione, non dipendendo da una valutazione discrezionale del Ministero, ma dalla semplice verifica oggettiva dei presupposti indicati dalla legge, formava oggetto, sussistendo tali presupposti, di un diritto soggettivo dei beneficiari, a pronunciarsi sul quale era competente il Giudice ordinario: quindi, il Tribunale civile.

L’ente deluso citò allora il Ministero davanti al Tribunale ordinario competente per territorio. Il Tribunale adito respinse, dopo parecchi anni, la domanda di integrazione della sovvenzione, fondandosi su un’interpretazione restrittiva della norma di legge che la sovvenzione aveva disposto; interpretazione restrittiva dallo stesso Tribunale escogitata (*iura novit curia*), in quanto estranea alle argomentazioni della pur agguerrita difesa erariale. L’ente, sempre più deluso, impugnò davanti alla competente Corte d’Appello la sentenza di rigetto, contraria nel merito a quella già resa dal T.A.R.; l’interpretazione restrittiva escogitata dal Giudice civile di primo grado sembrava invero implausibile, non soltanto perché contrastante con l’univoco tenore letterale della norma di legge, ma anche perché sorretta da argomenti inadeguati al fine di giustificare tale contrasto.

Quest’ultimo convincimento dell’ente era destinato a trovare conferma: l’adita Corte d’Appello ha riformato la sentenza del Tribunale, condannando il Ministero a pagare l’intera somma che molti anni prima era stata richiesta. All’interno dell’ente si credette di potere finalmente brindare: come fanno anche i non addetti ai lavori, dopo il clamore mediatico sollevato dalla vicenda processuale CIR/FININVEST (ossia De Benedetti contro Berlusconi), le sentenze civili di appello sono esecutive, salvo che, venendo contro di esse proposto ricorso per cassazione, lo stesso Giudice che le ha pronunciate non ritenga opportuno di sospendere l’esecuzione; caso, come ognuno può intendere, estremamente improbabile e che, di fatto, quasi mai



si verifica. Infatti, come tutti sanno, la Fininvest, dopo la sentenza d'appello, ha pagato, pur ritenendola contestabile e proponendo, di conseguenza, ricorso per cassazione.

Ma la Fininvest è un debitore privato, mentre debitore dell'ente che ha creduto di potere brindare è, secondo la sentenza della Corte d'Appello, lo stesso Stato. Lo Stato, pur essendo la sentenza che lo condanna munita, ad istanza dell'ente, di formula esecutiva (quella, conviene qui ricordarlo, che solennemente comanda a chiunque spetti di mettere in esecuzione il titolo e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi) e pur essendogli stato dallo stesso ente notificata insieme con il titolo intimazione ad adempiere, non ha pagato e non paga. Ciò benché le notificazioni siano state eseguite dopo il decorso del termine dilatorio di cui, per discutibile privilegio rispetto agli altri debitori, godono le pubbliche amministrazioni.

Il non addetto ai lavori potrebbe chiedersi perché l'ente non faccia richiesta agli "ufficiali della forza pubblica" di concorrere all'esecuzione. La risposta sta nella difficoltà, secondo il vigente ordinamento, di reperire beni dello Stato pignorabili, che possano essere coattivamente venduti, per soddisfarsi sul ricavato, distraendoli dalla destinazione pubblica loro propria. Mentre l'ente attende, lo Stato, inerte nella veste di debitore secondo la sentenza, di quest'ultima si è immediatamente avveduto, nella qualità di creditore dell'imposta di registro, dovuta su ogni sentenza di condanna. Ha, quindi, notificato all'Ente invito di

pagamento. Di fronte all'erario tutte le parti del giudizio sono debentrici solidali per l'imposta di registro sulla sentenza che quel giudizio ha definito. Ma nel rapporto interno fra le parti stesse l'imposta grava su quella soccombente, che deve rifondere alla vittoriosa la relativa somma, se dalla stessa parte vittoriosa, spontaneamente o coattivamente, pagata. Ma come farsi rifondere dallo Stato, che nulla chiede a sé stesso e intanto non paga, indipendentemente dalle spese del giudizio, nemmeno le somme che dalla sentenza è stato condannato a pagare?

La storia appena raccontata è ancora in svolgimento, avendo lo Stato, che non esegue la sentenza esecutiva ed intanto chiede alla parte vittoriosa, ma non a sé stesso, l'imposta di registro che è in definitiva a suo carico, proposto peraltro ricorso per cassazione. Secondo ragionevole opinione, la vicenda non potrà essere inoppugnabilmente decisa prima di cinque anni; ne saranno passati trenta da quando la controversia è insorta. Né è detto che, se la soluzione definitiva sarà favorevole all'ente, questo sarà riuscito o riuscirà a soddisfarsi.

Da una storia come questa (e certamente altri potrebbero raccontarne di simili; verificatesi però, temo, soltanto in Italia) insorgono, proponendosi alla coscienza, molte domande. Non tutte possono essere qui indicate. Alcune, pur riferendosi a problemi drammatici, come quello dei tempi lunghi della giustizia, sono del resto ripetute con tanta frequenza, da essere divenute banali ed inutili, nella consapevolezza dell'impossibilità di soluzione, a meno di cambiamenti radicali, non ancora maturi, dei comportamenti piuttosto che delle leggi.

Qui mi limito a chiedere se può davvero considerarsi uno Stato di diritto quello che, come il nostro, con una mano emette una sentenza esecutiva e con l'altra non vi ottempera. La domanda può porsi in termini meno efficaci, ma più specifici e concreti: è uno Stato di diritto quello in cui esiste, come nel nostro ordinamento, un "diritto civile dello Stato" diverso dal diritto comune, che regola i rapporti fra tutti gli altri soggetti? Che un diritto civile dello Stato esista è attestato dalla circostanza che, per quanto io so, allo studio del fenomeno sono stati dedicati due approfonditi studi monografici.

Detta in termini brutali: se lo Stato non paga i suoi debiti, "tutti i suoi beni presenti e futuri" dovrebbero potere destinarsi al soddisfacimento del creditore, secondo una delle norme di principio del codice civile.

Il tradimento dei buoni propositi, l'iPhone, la manovra dell'Assunta: riflessioni sparse e nuova disciplina dei servizi pubblici locali

12

Il 13 agosto scorso, chiuso da appena 24 ore lo studio ed assunto, come consuetudine, il proposito del cocco-drillo di allontanarmi un pò dagli affanni del lavoro quotidiano per dedicarmi all'inseguimento di mia figlia tra un ombrellone e l'altro ed alla lettura di libri che, non parlando di diritto, mi riconciliassero con il mondo, ho appreso con patriottico dispiacere che la manovra estiva, finalizzata al pareggio di bilancio per l'anno 2014, non era ritenuta sufficiente, nonostante le ripetute rassicurazioni ricevute fino a pochi giorni prima dal nostro primo ministro e dal suo tesoriere. Ci è stato detto infatti, che gli attacchi speculativi al nostro Paese, lo spread tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi e le disavventure occorse all'economia americana, riscopertasi vulnerabile, inducevano il nostro governo a correggere il tiro per anticipare la parità di bilancio al 2013, come se questo fosse la soluzione ai problemi sopra detti.

Per questa ragione, a pochi giorni dalla festa dell'Assunta (l'unica da sempre a non risentire del blocco agli accessi al pubblico impiego), è stato adottato il decreto legge n°138 del 13 agosto 2011, che contiene diverse misure tendenti a ridurre ulteriormente la spesa pubblica.

Tanto è bastato per tradire il proposito di cui sopra e trascorrere il turno di guardia a Matilde, mentre consumava le nanne del pomeriggio, a leggere il testo della manovra correttiva sull'iPhone (che ho sperimentato così essere un pericolosissimo aggeggio capace di ridurre alla cecità prima e meglio di qualunque altro esercizio fisico di gioventù).

Ho trovato innanzitutto (articolo 1) le numerose penetranti disposizioni per la riduzione della spesa pubblica e mi è tornata in mente la favoletta, che mi raccontavano da piccolo, dell'asino del Dott. Guido, che aveva imparato a digiunare proprio il giorno in cui era morto. Non vorrei infatti che ci rendessimo conto di avere tagliato eccessivamente la spesa pubblica soltanto il giorno in cui le nostre città resteranno al buio, i mezzi pubblici fermi nei depositi, gli ospedali, le scuole ed i Tribunali chiusi.

All'articolo successivo ho trovato le disposizioni in materia di entrate e non so perché, mentre leggevo la norma, mi è apparsa l'immagine di un settantenne basso, largo, con una nuova fioritura di capelli su una testa resa lucida dal sole, una parte anatomica del corpo vistosamente flaccida (come raccontano di lui le infermiere che lo hanno amorevolmente assistito al bisogno), che faceva il giro degli ombrelloni, con un cartello in mano, per indurre a compassione i presenti. Il cartello però non era scritto con la solita mano incerta ed il solito pessimo italiano e non raccontava neppure la classica storia del reduce di guerra che ha più figli di Maradona e non riesce a mettere insieme il pranzo con la cena, si trattava invece di un foglio A4 con tanto di sigillo della Repubblica che così recitava: "In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea a decorrere dal 2011 e fino al 2013, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sul reddito complessivo di cui all'art. 8 del testo unico delle imposte sui redditi...di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per cento sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro".

Devo dire, a scanso di equivoci, che sono assolutamente favorevole al contributo di solidarietà e non mi importa che sia del 5 o del 10 per cento. Non posso però nascondere che all'idea di doverlo versare provo le stesse sensazioni che ho quando, in macchina al semaforo o per strada a piedi, do qualche moneta a chi non è riuscito a fare le mie stesse scelte. In quel caso come in questo, ho il timore che il contributo non servirà a nulla, perché chi lo riceve non è capace di rendere temporaneo quel bisogno e quella moneta di conseguenza non potrà essere risolutiva.

Chiedo scusa a quanti non la dovessero pensare come me, ma sono convinto che oggi, a prescindere dalle convinzioni politiche di partenza, si possa tutti convenire sul fatto che la politica nel nostro Paese si sia

ridotta soltanto al confronto, dai toni spesso triviali, tra chi sostiene che il nostro primo ministro sia un benefattore e chi sostiene che la generosità rivolta soltanto alle ragazze con la minigonna ed il tacco dodici sia quantomeno sospetta. Tra chi sostiene che il nostro primo ministro, a prescindere da come abbia deciso di sfuggire alla solitudine dei fine settimana, non possa essere oggetto di ricatto e chi al contrario, afferma che le somme pagate per tacitare le minacce siano state soltanto l'ennesimo atto di generosità nei confronti di un bisognoso (benché questo fosse un facoltoso imprenditore). Tra chi sostiene che in Italia si possa diventare proprietari di una casa con annesso frullatore (perché pare che dentro ci fosse anche quello) senza sapere chi paghi le somme per l'acquisto e chi invece, sostiene che se non hai i soldi fai fatica a comprarti anche il solo frullatore. Tra chi sostiene che gli acquisti e le locazioni di immobili presuntivamente illeciti, diventino leciti se l'interessato si limita a dormire in quegli appartamenti e chi al contrario, ritiene che sia giunto il momento di portare rispetto agli italiani. Peraltro la scusante del dormire mi ricorda molto la giustificazione che si dava mio nonno per omettere il pagamento del canone Rai. Nonno Angelo, 83 anni ed una guerra combattuta e persa alle spalle, sosteneva infatti di poter evadere quella tassa perché lui, in effetti (la nonna ne è testimone), davanti a quella televisione ci dormiva soltanto. Scorrendo ancora il testo del decreto di agosto e venendo così finalmente alla parte seria del mio contributo alla rivista di studio (articoli 4 e 5), troviamo pure la nuova disciplina dei servizi pubblici locali, benché l'argomento non mi sembri del tutto pertinente con l'obiettivo principale del decreto dato dalla stabilizzazione finanziaria e dalla riduzione della spesa pubblica, se è vero, come è vero nel veronese e non solo, che gli utili delle nostre società di gestione dei servizi pubblici locali sono serviti agli enti locali per chiudere i loro disastrosi bilanci.

Da questo punto di vista quindi, il recente intervento sui servizi pubblici rischia di determinare ulteriori difficoltà agli enti locali, che detengono le partecipazioni in quelle società e che, dismesse le partecipazioni, non disporrebbero più di quel salutare tesoretto. È pur vero però che le società municipalizzate possono ora attingere al fondo previsto dall'articolo 5 del predetto decreto legge, del quale meglio appresso dirò. Chi si aspettava grandi rivoluzioni, anche all'esito inequivocabile del quesito referendario di fine primavera (al quale - a torto - in molti abbiamo attribuito una funzione taumaturgica che ovviamente non aveva) è rimasto profondamente deluso, perché la nuova disciplina è

per larghi tratti la riproposizione, con qualche modesta sistemazione e novità, dell'impianto già contenuto nell'articolo 23 bis del decreto legge 112/2008 poi attuato dal D.P.R. 168/10. Vediamone allora i tratti salienti.

L'ambito di applicazione

Le nuove disposizioni sui servizi pubblici locali contenute nel decreto legge dell'antivigilia di ferragosto si applicano a tutti i servizi pubblici di rilevanza economica ad eccezione del servizio idrico integrato, del servizio di distribuzione di gas naturale di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, del servizio di distribuzione di energia elettrica di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, del servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e della gestione delle farmacie comunali di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475.

La regola generale della libera iniziativa privata

Sulla scia di quanto già previsto dall'articolo 23 bis del decreto legge 112/08, convertito in Legge, e dalle norme di attuazione contenute nell'abrogato D.P.R. 168/10, gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.

All'esito di detta verifica, che deve essere effettuata entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali, l'ente adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, i fallimenti del sistema concorrenziale e, viceversa, i benefici per la stabilizzazione, lo sviluppo e l'equità all'interno della comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio.

L'attribuzione di diritti di esclusiva e la regola dell'evidenza pubblica

All'attribuzione di diritti di esclusiva ad un'impresa

incaricata della gestione di servizi pubblici locali consegue l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni. Con la precisazione che i soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui sono titolari di diritti di esclusiva, sono soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 8, commi 2-bis e 2-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.

Quando l'ente locale procede all'attribuzione di diritti di esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici locali avviene in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità. Le medesime procedure sono indette nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove esistente, dalla competente autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti.

A queste procedure concorrenziali, possono partecipare anche le società a capitale interamente pubblico, sempre che non vi siano specifici divieti previsti dalla legge. Per quanto riguarda invece, le imprese estere, non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, queste possono essere ammesse alle procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici locali a condizione che documentino la possibilità per le imprese italiane di partecipare alle gare indette negli Stati di provenienza per l'affidamento di omologhi servizi.

L'affidamento "in house" e le regole cui devono attenersi le società affidatarie dirette

Quando il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento è pari o inferiore alla somma complessiva di 900.000 euro annui, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta "in house".

Le società cosiddette "in house" affidatarie dirette della gestione di servizi pubblici locali sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite, con il concerto del Ministro per le riforme per il federalismo, in sede di attuazione dell'articolo

18, comma 2-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. E gli enti locali devono vigilare sull'osservanza, da parte dei soggetti indicati al periodo precedente al cui capitale partecipano, dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.

Le predette società cosiddette "in house" e quelle a partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi pubblici locali, applicano, per l'acquisto di beni e servizi, le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

Occorre inoltre considerare che l'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, limitatamente alla gestione del servizio per il quale le società di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo sono state specificamente costituite, si applica se la scelta del socio privato è avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio. Restano ferme le altre condizioni stabilite dall'articolo 32, comma 3, numeri 2) e 3), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

Dette società (con l'eccezione di quelle quotate in mercati regolamentati) inoltre, devono adottare, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con la necessaria precisazione (di particolare attualità per le società veronesi) che fino all'adozione dei predetti provvedimenti, è fatto divieto di procedere al reclutamento di personale ovvero di conferire incarichi.

Occorre infine tenere presente che in caso di gestione "in house" ed in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall'ente locale affidante, la verifica del rispetto del contratto di servizio nonché ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti, secondo modalità definite dallo statuto dell'ente locale, alla vigilanza dell'organo di revisione di cui agli articoli 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

Il regime delle incompatibilità per evitare altre caste, con la tacita accettazione delle attuali

Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o dei servizi dell'ente locale, nonché degli altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di

regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, non possono svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in cui le dette funzioni sono state svolte nei tre anni precedenti il conferimento dell'incarico inerente la gestione dei servizi pubblici locali. È bene precisare che alle società quotate nei mercati regolamentati si applica la disciplina definita dagli organismi di controllo competenti. Il predetto divieto opera anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei soggetti indicati allo stesso comma, nonché nei confronti di coloro che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione in favore degli enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale.

Si consideri altresì che non possono essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società.

Inoltre i componenti della commissione di gara per l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali, ai quali si applicano pure le cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile, non devono aver svolto né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta. E coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente, la carica di amministratore locale non possono essere nominati componenti della commissione di gara relativamente a servizi pubblici locali da affidare da parte del medesimo ente locale. Sono peraltro, esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di componenti di commissioni di gara, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. Occorre infine considerare che nell'ipotesi in cui alla gara concorre una società partecipata dall'ente locale che la indice, i componenti della commissione di gara non possono essere né dipendenti né amministratori dell'ente locale stesso.

Purtroppo le incompatibilità e i divieti sopra descritti, che hanno il merito di porre fine a situazioni quantomeno irritanti nell'ambito delle società pubbliche di gestione, si applichino soltanto alle nomine e agli incarichi da conferire successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, confermando così la realtà attuale.

Il regime transitorio

Il regime transitorio degli affidamenti non conformi è stato riscritto come segue:

- a) gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui valore economico sia superiore ad € 900.000, nonché gli affidamenti diretti che non rientrano nei casi di cui alle successive lettere da b) a d) cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 marzo 2012;
- b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi comunitari sopra detti, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 30 giugno 2012;
- c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei predetti principi comunitari, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;
- d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifichino, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015.

Le limitazioni alle ulteriori attività delle società affidatarie dirette

Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni

di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, nè svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, nè direttamente, nè tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, nè partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché al socio selezionato con procedura ad evidenza pubblica. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti.

Gli incentivi alla privatizzazione delle società municipalizzate

Il legislatore al fine di favorire la dismissione delle partecipazioni azionarie in società esercenti servizi pubblici ha previsto che una quota del Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, quantificata in 250 milioni di euro per l'anno 2013 ed altrettanti 250 milioni di euro per l'anno 2014, sia destinata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti territoriali che procedano, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni azionarie in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico. E' bene però evidenziare che la quota assegnata a ciascun ente territoriale non può essere superiore ai proventi della dismissione effettuata e che le spese ef-

fettuate a valere sulla predetta quota sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno.

Considerazioni conclusive sulla nuova disciplina

Risulta evidente che le disposizioni contenute del Decreto legge del 13 agosto scorso, in attesa di vedere cosa succederà in sede di conversione, rappresentino soltanto una indifferibile risposta all'esito referendario della tarda primavera scorsa, coerente coi principi di derivazione comunitaria. La nuova disciplina, a conti fatti, riproduce con qualche modesta modifica, il sistema contenuto nell'articolo 23 bis del Decreto legge 112/98 come attuato dal D.P.R. 168/10.

Le novità più rilevanti riguardano l'esclusione del servizio idrico integrato dall'ambito di applicazione della nuova normativa, l'introduzione di una soglia di 900.000 euro per gli affidamenti "in house" in presenza del doppio requisito comunitario, la previsione di un rigido sistema di incompatibilità e la reintroduzione dell'obbligo del rispetto del patto di stabilità, nonostante il chiaro contenuto della sentenza della Corte costituzionale n°325/10, che aveva dichiarato costituzionalmente illegittima una uguale previsione contenuta nell'articolo 23 bis del Decreto legge 112/08.

Per il resto, nulla di nuovo sotto il sole – particolarmente caldo – di questo ferragosto.

Nota del redattore

Mentre andiamo in stampa, apprendiamo che il Decreto legge in commento è stato convertito con modifiche nella legge 14 settembre 2011 n°148. Scopriamo così che quel signore, protagonista della mia visione descritta in apertura di questo pezzo, ha deciso di non mettere le mani nelle tasche di molti italiani, forse perché occupato a toccare altro (sostengono i più maliziosi con il sostegno delle intercettazioni che inondano i nostri quotidiani). La soglia del contributo di solidarietà infatti, è salita a 300 mila euro e la percentuale del prelievo scesa al 3%. Nulla è sostanzialmente cambiato in sede di conversione in materia di servizi pubblici locali. La descrizione che ho fatto sopra delle novità introdotte dal D.L. resta dunque attendibile.

FRANCESCO STOCCO

Lost in translation

Siamo sicuri di vivere in una democrazia? Se non vogliamo rispondere a questa domanda con l'altra domanda, in sé retorica, "cosa è la democrazia?" proviamo a formulare diversamente il quesito: siamo sicuri che le leggi siano emanate da rappresentanti del popolo e che il sistema delle fonti sia effettivamente quello disegnato dalla Costituzione e dal Trattato UE?

Credo che la risposta sia no. Almeno fino a quando verrà emanata una legge che obblighi alle elezioni (con liste predeterminate, si intende) dei traduttori degli atti comunitari.

Il principio, se si vuole, portante il divieto della mera traduzione di un testo comunitario in legge nazionale era già stato espresso dalla Corte Costituzionale nella sentenza 232/1975, a mente del quale i provvedimenti comunitari immediatamente esecutivi «non devono essere oggetto di provvedimenti statali a carattere riproduttivo».

In attuazione di questo principio la legge 11/2005 (c.d. legge Buttiglione) ha disciplinato il processo di adeguamento dell'Italia all'ordinamento europeo, distinguendo una fase "ascendente", diretta a garantire «il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione Europea» e una fase "discendente", che mira a garantire «l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea». A supporto di queste due fasi è stato anche creato il comitato interministeriale per gli affari comunitari europei presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche europee.

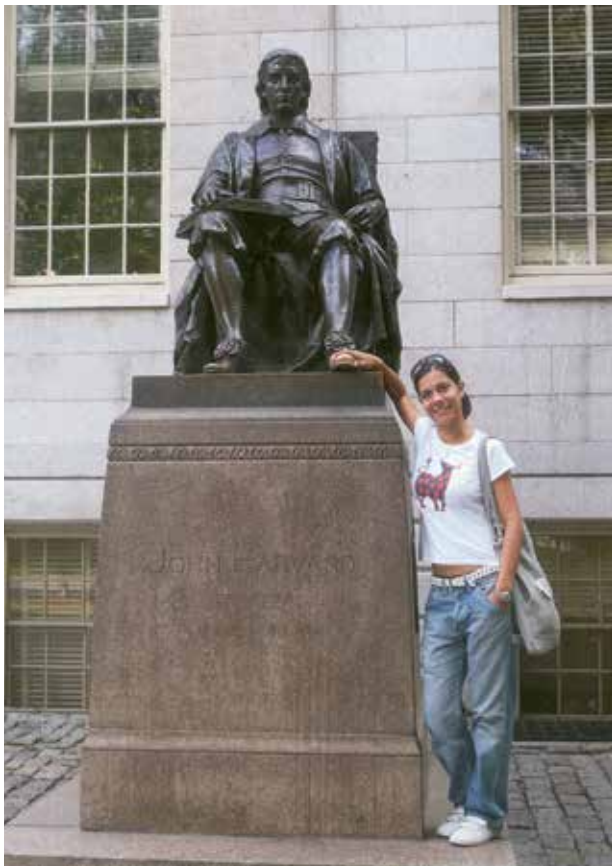
Volendo analizzare gli esiti dell'attuale assetto delle fonti di produzione, il primo passaggio metodologico da compiere è quello della verifica empirica degli effetti della legge 11/2005.

Iniziamo ad analizzare la c.d. fase discendente (di recepimento degli atti comunitari) e consideriamo quanto appare nella relazione consuntiva del dipartimento delle politiche europee (sia detto: organo non terzo considerato che è presieduto dallo stesso governo, parte in causa dei processi di mancato recepimen-



to): «In termini complessivi, ad inizio 2010 risultavano ufficialmente pendenti nei confronti dell'Italia 150 procedure d'infrazione. Di queste, 117 riguardavano casi di violazione del diritto dell'Unione e 23 attenevano a casi di mancata trasposizione di direttive nell'ordinamento italiano. Al 31 dicembre 2010, le procedure d'infrazione sono scese a 131, con una riduzione di circa il 15% (19 unità)». Il dato quantitativo si commenta da solo. Un'indagine di tipo "qualitativo" aggrava oltre modo il quadro, se si considera che tra le direttive non attuate vi è il mancato inserimento del reato di influenza illecita e gran parte delle liberalizzazioni e provvedimenti a tutela della concorrenza e della libera circolazione dei capitali, in questo momento storico reclamati da tutti.

Altro aspetto della fase discendente riguarda non tanto il "se" un atto europeo viene attuato, quanto il "come" viene attuato. Devo fare una confessione ai lettori: mi accingevo a fare un lavoro di ricerca dei casi di traduzioni errate di atti comunitari o di recepimento "fantasioso" di istituti civilistici, quando – per mia "fortuna" – leggo (pag 75) della relazione consuntiva citata che «L'articolo 12 [della legge comunitaria] delega il Governo ad introdurre nell'ordinamento giuridico italiano ed a disciplinare il contratto di fiducia all'interno della disciplina del contratto di mandato. La domanda sempre crescente di prestazioni legali e, più ampiamente



professionali, inerenti ad operazioni fiduciarie, si è tradotta in larga misura nella ricerca di soluzioni basate sul ricorso al trust. Ciò ha indotto il legislatore a predisporre una disciplina del contratto di fiducia anche al fine di allineare l'ordinamento interno rispetto ai principi del diritto dell'Unione europea».

Mi pare che le sei righe citate siano espressione di un metodo di creazione delle leggi nel quale la figura del “giurista” non giochi un ruolo significativo. Alcune domande a chiarimento: a) è consapevole il legislatore che il contratto di fiducia non è una figura ignota all'ordinamento italiano (almeno dall'epoca dei comuni)? A quale domanda sempre crescente di prestazioni legali fa riferimento il legislatore, considerato che sarebbe difficilmente conciliabile con la deontologia forense affidare il ruolo di fiduciario ad un avvocato? Come si coordina tale disposizione con la riforma delle società fiduciarie e la loro sottoposizione a regolamentazione? Cosa significa *disciplinare il contratto di fiducia all'interno della disciplina del contratto di mandato*: sono due istituti distinti o si tratta dello stesso istituto?

Altri casi di traduzioni errate hanno fatto storia: l'art. 1469 *quinquies* prevedeva l'inefficacia delle clausole vessatorie, mentre l'art. 35 del codice del consumo torna sui suoi passi (ossia i passi del traduttore) e, in

modo corretto, le definisce “nulle”. Lo stesso “traduttore-legislatore” si dimentica però di correggere la traduzione di “*contrary to the requirement of good faith*” (articolo 3 della direttiva in inglese) in “*malgrado la buona fede*” (art. 1469 bis c.c. e ora 33 cod. consumo, cfr. De Nova, 1996, 16) facendo in modo che l'Italia sia l'unico ordinamento che ammette una tutela per la malafede (oggettiva, precisazione opportuna visto che dubito che il “traduttore – legislatore” conosca la differenza tra buona fede soggettiva e oggettiva).

Ovviamente poi il termine “*transaction*” si traduce in “*transazione*” e mai in “*contratto*”, con buona pace per la scelta linguistica dell'art. 1965 c.c. (cfr. d.lgs. 231/2002).

Passiamo ad analizzare gli esiti della fase ascendente (quelli della partecipazione dell'Italia alle decisioni comunitarie) per esprimere un giudizio globale di e sul sistema. Il metodo seguito è stato quello di un confronto tra i testi adottati in sede europea e quello dell'attuazione in Italia: l'analisi compiuta sulle ultime quattro direttive attuate (commercializzazione di piantine di ortaggi, requisiti minimi di formazione per la gente di mare, norme minime per la protezione dei vitelli e dei suini) dimostra – oltre l'impegno profuso dal parlamento nel dibattere i temi epocali di questo periodo – come per la maggior parte dei casi si sia in presenza di mere traduzioni delle direttive europee.

Tale dato, in sé, non è motivo di scandalo per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo la natura delle normative è dotata, nei casi analizzati, di un grado di tecnicità tale da rendere superflua un'opera di adeguamento ulteriore rispetto a quella derivante dai riferimenti ad altre disposizioni normative italiane o a scelte che la direttiva rimette alla discrezionalità dei singoli paesi. In secondo luogo l'esistenza di una copertura legislativa “europea” dell'atto emesso giustifica la carenza di un passaggio legislativo nazionale (a livello nazionale, regionale o regolamentare). Resta da constatare solo una “eccessività” di strutture normative e fonti del diritto, da più parti contestata come eccessiva “burocratizzazione”.

Di maggior rilievo sono invece le vicende legate all'attuazione della normativa di recepimento degli accordi di Basilea e quella dell'attuazione dei principi contabili elaborati dallo IASB (*International Accounting Standards Board*). L'interesse per tali vicende discende, in prima battuta, dalle materie regolamentate dagli “accordi” citati: come noto, la stabilità patrimoniale delle banche e l'accesso al credito per le imprese da un lato; la rappresentazione contabile della situazione economica e finanziaria degli operatori economici, dall'altro lato.

Il secondo motivo di interesse risiede nella particolarità dell'attuazione di tali "accordi" in Italia. Gli accordi di Basilea sono traslati in prima istanza in direttive comunitarie e successivamente nelle regolamentazioni di Banca d'Italia. Un percorso del tutto simile hanno i principi contabili elaborati dallo IASB che, in prima battuta, vengono recepiti in atti comunitari tramite il supporto di un comitato (art. 6 Regolamento CE 1606/2002 detta "*procedura di comitatologia*") e successivamente sono recepiti in Italia con decreto legislativo, previo adattamento da parte del Ministero delle Finanze ai sensi della legge 10/11 (di conversione del decreto Milleproroghe).

Confrontando i testi dei documenti prodotti in seno ai comitati di Basilea e dello IASB con gli atti normativi di recepimento, l'impressione generale che se ne trae è che, per la maggior parte, l'intervento dei legislatori comunitari e nazionali si limiti ad un'opera di "contenimento" del documento tecnico nella prospettiva di una conformazione al sistema normativo di recepimento (quello europeo, prima, quello nazionale, poi). Nella sostanza, quindi, gli interventi dei legislatori non hanno carattere "politico" o di intervento di sistema, quanto piuttosto quello di filtro delle scelte tecniche e di coordinamento con l'assetto normativo europeo o nazionale.

Osservata da questo angolo visuale, pare che la democrazia e la creazione parlamentare delle leggi sia *lost in traslation*; ma questo dato, forse sconvolgente a primo acchito, dovrebbe, al più, risolversi in una presa d'atto che in alcune materie la prevalenza della natura tecnica della disciplina riduce la necessità di un intervento "politico-legislativo".

Resta però aperto il profilo della scelta del soggetto deputato alla formazione dell'atto normativo "tecnico", quello che potremmo definire, con un'espressione inglese, *law maker* o con una formulazione esatta e ormai desueta, giurista.

Qui il tema imporrebbe, soprattutto in Italia, una rivoluzione della cultura giuridica e della visione stessa del giurista. Un paragone d'obbligo è con il mondo accademico statunitense dove esistono corsi dedicati alla formazione di *law maker* e dove l'attività di ricerca è raramente improntata alla soluzione di questioni interpretative, ma alla proposizione di nuove norme in grado di migliorare l'efficienza del sistema economico o sociale di riferimento.



Al di là della creazione di comitati *ad hoc* a supporto dei parlamenti, viene da chiedersi se non debba ripensarsi in modo radicale la formazione del giurista europeo come studioso di una scienza sociale che si basa sulle acquisizioni di economia, sociologia, psicologia e statistica, per l'individuazione della soluzione normativa maggiormente efficiente e per la traduzione in un testo normativo corretto di tale soluzione.

Infine, viene da domandarsi se la letteratura giuridica debba rimanere confinata all'ambito accademico scientifico o se il ruolo delle università e dei centri di ricerca non debba trasmigrare ad un piano istituzionale di supporto e cooperazione agli organi legislativi, nella prospettiva più ampia di un lavoro di produzione normativa diverso da quello del contenimento e del filtro delle scelte tecniche adottate in seno a istituzioni "extra-parlamentari", come nei casi dei comitati di Basilea e IASB.

Forse, più semplicemente, il passaggio è quello dal "legislatore-traduttore" al "legislatore-giurista".

26 maggio 2011

Sono boutique gli studi legali che operano nel mondo dell'arte

di Chiara Albanese

Pochi studi boutique altamente specializzati che puntano a sviluppare una relazione diretta con il cliente, più personale che in altri settori. Il mercato legale del mondo della cultura, definizione che racchiude i diversi universi dell'industria del cinema, arte e musica, è una nicchia in cui operano studi specializzati che lavorano sulla negoziazione dei contratti in tutte le fasi delle opere, tra cui sviluppo, produzione e commercializzazione, nella ricerca, gestione e coordinamento delle varie fonti di finanziamento e sulla disciplina degli incentivi pubblici nazionali e internazionali, con particolare attenzione in particolare per il settore cinematografico e audiovisivo, ai recenti incentivi fiscali a favore di produttori e investitori esterni.

«Oltre che sulla gestione dei rapporti con i partner nazionali ed esteri, quindi co-produttori, distributori, finanziatori, licenziatari e sponsor», aggiunge Lamberto Lambertini, dello studio specializzato **Lambertini & Associati**, che spiega che spesso i clienti richiedono un'assistenza ad ampio spettro, che riguarda tutti gli aspetti citati.

«Le novità normative e i minori finanziamenti pubblici al settore stanno facendo emergere una serie di esigenze di servizi legali collegati al finanziamento del settore del cinema. Interessante è notare che in Lussemburgo già dal 2007 esistono particolari fondi di investimento specializzati, i SIF, che a differenza dei fondi tradizionali che investono in strumenti finanziari, permettono di investire direttamente anche in beni materiali o immateriali quali metalli preziosi, vino, auto d'epoca, opere d'arte e opere cinematografiche. Anche da noi andrebbero pensati strumenti che permettano di professionalizzare l'investimento in questi settori», interviene Nicola Grigoletto dello stesso studio.

Gli avvocati spiegano che **l'evoluzione del mercato culturale in senso globale e il processo di digitalizzazione hanno favorito l'internazionalizzazione delle attività e aumentato la concorrenza**, rendendo necessaria l'adozione di strutture legali e finanziarie sempre più complesse.

«Questo processo è stato particolarmente evidente nel settore del cinema, e in generale dell'audiovisivo quindi documentari e format televisivi, in quanto la forte contrazione dei finanziamenti pubblici ha aumentato la concorrenza e imposto una sempre maggiore apertura verso l'estero, sia per reperire risorse, sia per avere ulteriori sbocchi per lo sfruttamento del film. In ambito cinematografico, la tradizionale figura del produttore "tutto fare" è tramontata, a favore di una maggiore professionalità e consapevolezza delle implicazioni industriali, finanziarie e legali dell'attività di produzione e sfruttamento dell'opera», spiega ancora Grigoletto.

Lambertini commenta che le riduzioni dei finanziamenti pubblici e la parallela attivazione del "tax credit", con benefici fiscali per chi investe in cinema o in arte hanno spinto gli operatori a individuare nuove modalità per il finanziamento delle produzioni.

«Questo ha spinto i settori dell'arte e del cinema ad accelerare processi di managerializzazione delle produzioni e la novità ha attratto su questo settore l'interesse di operatori bancari, finanziari e private equity».

Un esempio è il fondo di garanzia costituito recentemente da Finpiemonte per il finanziamento di produzioni cinematografiche. Il fondo avrà una dotazione iniziale di 250mila euro e la somma delle garanzie concesse dal fondo potrà arrivare fino a 8 volte la cifra.

Lo studio legale Bellettini Lazzareschi Mustilli è un'altra delle strutture attive in questo settore. Lo studio ha per esempio contribuito a portare nelle sale cinematografiche "La tigre e la neve" di Roberto Benigni, "I Viceré" di Roberto Faenza e sta attualmente seguendo la lavorazione di "All you need is love" di Susanne Bier.

«Nel settore cinematografico e audiovisivo la richiesta di assistenza specializzata è diventata ormai comune in tutte le produzioni, anche quelle più piccole, solitamente più restie a coinvolgere consulenti legali», spiegano Simona Bellettini e Alessio Lazzareschi, che aggiungono che anche nel settore museale e in quello artistico il ruolo del consulente legale si sta consolidando.

«L'intervento legale è fondamentale sin da subito, soprattutto per evitare che si creino problemi non risolvibili successivamente se non con grande difficoltà. Il consulente legale è attivamente presente lungo tutta la "catena dei diritti" a partire dalla fase di acquisizione dei diritti, che nei film include anche i diritti sulle musiche e sulle eventuali opere letterarie sottostanti, sino alla progettazione della struttura finanziaria, produttiva e di commercializzazione dei progetti», spiegano i legali.

Per quanto riguarda la durata dell'assistenza legale su un determinato progetto, Bellettini e Lazzareschi spiegano che un film è il risultato di un'attività che nasce e si esaurisce in un tempo di due o tre anni che per le altre attività imprenditoriali coincide più o meno con la fase di start-up.

Concludono: «Si tratta di tante "imprese-lampo", ognuna delle quali ha, anche nei risultati economici, una sua unicità che la rende nuova rispetto a tutte le altre che l'hanno preceduta e la seguiranno. Questo aspetto rende affascinante ma problematica la gestione delle produzioni anche sotto il profilo giuridico. Chi lavora nel cinema, anche come consulente legale, deve necessariamente amarlo».

26 maggio 2011

GIUSEPPE PERINI

Iuri operam daturum prius nosse oportet unde nomen iuris descendat, ovvero: riflessioni e suggestioni da un'esperienza "filosofica" nella Scuola Forense Veronese*

21

Esattamente dieci anni fa stavo vivendo la vigilia di un importante incontro: avevo concordato, infatti, per l'indomani l'appuntamento fatidico con il Prof. Conso- lo, mio relatore di laurea, per consegnargli la tesi nella stesura pressoché definitiva. Quante emozioni e quante preoccupazioni si affollavano nella mia testa e nel mio cuore, in quell'occasione che segnava al contempo la fine degli studi e l'inizio del momento professionale!

Oggi, a distanza di dieci anni e di molti traguardi raggiunti, vivo ancora nuove trepidazioni; domani, infatti, devo consegnare a Lamberto questo "pezzo": biglietto da visita e buon viatico per una stimolante avventura professionale assieme in LIA! Un'altra importante tappa professionale agli esordi...

Mi si perdonerà il riferimento a vicende personali, ma ho inteso segnare la ricorrenza –per me così pregnante– anche perché utile e significativa a introdurre l'argomento di queste brevi e semplici riflessioni. Come evidenziato nel titolo, infatti, il tema è proprio quello dell'avvio e in particolare dell'avviamento alla professione d'avvocato.

Da alcuni anni l'Ordine degli Avvocati di Verona mi ha incaricato di seguire, nell'ambito della Scuola Forense Veronese, i più giovani colleghi praticanti nelle attività inerenti il modulo di diritto processuale civile. Un compito impegnativo che pone molteplici e delicati interrogativi: quali sono oggi le esigenze nella formazione dei giovani avvocati? Cosa può e deve trasmettere una Scuola Forense ai giovani che si avviano alla professione? Nozioni, concetti, teorie, uno strumento preconfezionato (se mai esistesse!) che "garantisca" il superamento dell'esame di avvocato o dobbiamo tentare di fornire loro strumenti culturali e di metodo per cercare di essere pienamente (piuttosto che

formalmente diventare) avvocati? Come potremmo organizzare e gestire una efficiente e valida "clinica del diritto" –sul solco dell'arcinota intuizione di Carnelutti– al fine di aiutare i giovani laureati a entrare utilmente e con la giusta consapevolezza nel mondo della pratica e degli studi legali, così distante dalle astratte nozioni e dagli schematismi formalistici appresi nel corso degli studi?

Una e una sola risposta valida e definitiva –ovviamente– non c'è! Tuttavia alle radici culturali del pensiero giuridico possiamo rinvenire un'autorevole indicazione su cui vale la pena soffermarsi per un approfondimento. Nel primo frammento del primo titolo del primo libro del Digesto giustiniano (non a caso rubricato "*De iustitia e iure*") Ulpiano, sommo giurista romano e "*advocatus*", ci indirizza subito al cuore del problema: "*Iuri operam daturum prius nosse oportet unde nomen iuris descendat*" – Per chi intende dedicarsi al diritto è necessario, in primo luogo, conoscere donde ne discenda il nome "*iuris*"; "*est autem a iustitia appellatum*" – esso infatti è detto così dal termine "*iustitia*". Continua quindi, poco più avanti, Ulpiano descrivendo l'attività



* Vorrei dedicare queste fugaci riflessioni alla memoria di un grande uomo e giurista, dunque un perfetto filosofo del diritto, il Prof. Francesco Gentile che le ha ispirate con il suo magistero di scienza e di umanità.

propria del giurista: “*iustitiam namque colimus et boni et aequi notitia profiteamur, aequum ab iniquo separantes, licitum ab illicitum discernentes, bonos non solum metu poenarum verum etiam premiorum quoque exortatione efficere cupientes, veram nisi fallor philosophiam, non simulatam affectantes*” – (noi giuristi) coltiviamo invero la giustizia e professiamo la conoscenza del buono e del giusto, separando l'equo dall'iniquo e discernendo il lecito dall'illecito; desiderosi di rendere retti gli uomini non solo con la paura delle pene ma anche con l'incoraggiamento dei premi, mossi dalla passione per la vera filosofia –se non vado errato– non per una filosofia simulata!

Tale fondamentale citazione mette nettamente in luce due aspetti centrali e radicali nella riflessione sul diritto: il diritto deve tendere alla giustizia e ciò sembra realizzabile unicamente attraverso l'utilizzo e l'applicazione di un metodo autenticamente filosofico.

E non sembrano –queste– astratte elucubrazioni intellettualistiche, slegate dalle esigenze e dalle crude difficoltà di una concretezza pratica con cui deve quotidianamente confrontarsi l'avvocato. La filosofia infatti in quanto sapere problematico, in quanto autentico –e non simulato– “amore per il sapere”, rappresenta la condizione prima per poter esercitare efficacemente la professione del giurista. E particolarmente di quel prototipo di giurista che è l'avvocato, colui che viene chiamato (*advocatus*) in aiuto quando ci si trova in difficoltà nel far valere i propri diritti; quel soggetto che più d'ogni altro contribuisce nella dialettica (processuale e non) al raggiungimento della verità e della giustizia.

Non v'è dubbio che nella formazione del giurista sia essenziale la conoscenza e la perfetta dimestichezza con alcune nozioni e competenze tecniche specifiche; ma vero è anche che –operativamente– fondamentale importanza e ruolo dovrebbero essere riconosciuti altresì all'atteggiamento filosofico *problematico*: etimologicamente del guardare oltre, dello spingersi avanti. E così anche a quello *dialettico*: del tutto domandare, secondo la buona regola platonica per la quale non ci si deve mai stancare di considerare le cose che sembrano affatto diverse, prima di avere individuato gli elementi di comunanza e, parimenti, non si deve mai interrompere di analizzare cose apparentemente identiche, prima di avere individuato in esse gli elementi di differenza. Un'impostazione filosofica corrispondente a una sorta di inquietudine propositiva dovrebbe, quindi, caratterizzare l'animo del giurista: per la consapevolezza di non avere mai la verità “in tasca” e nella coscienza di essere quotidianamente artefice del vero e del giusto nell'esperienza umana, attraver-

so il contraddittorio che consente di mettere dialetticamente in discussione, in relazione e in confronto i diversi argomenti dei litiganti fino al raggiungimento dell'incontrovertibile!

Orbene, se è vero che nella ricerca di una soluzione del conflitto intersoggettivo il ruolo della norma positiva è assolutamente cardinale e innegabile, è tuttavia altresì incontestabile come non sia possibile un'automatica formale applicazione di qualsivoglia precetto normativo alla fattispecie concreta al fine di risolvere la lite. Fondamentale e imprescindibile è la mediazione dell'interprete, del giurista. Il diritto non si risolve nella “legge”, anzi è la “legge” che deve servire il diritto; nella prospettiva dialettica la “legge” diviene solamente uno degli strumenti utili per raggiungere l'obiettivo operativo di porre fine alla lite e perseguire la pace sociale. In altri termini, la norma positiva non è mai essa stessa –come troppo spesso si ritiene– la fonte dell'ordine sociale, bensì un mero strumento nelle mani del giurista per creare “ordinamento” nelle relazioni intersoggettive.

Ciò detto, si evidenzia e si manifesta con chiarezza la centralità dell'autentico ruolo operativo del giurista – e dell'avvocato in special modo – dinanzi alla relazione che viene compromessa dalla lite sorta tra due o più soggetti. Unicamente l'avvocato può infatti aiutare l'esplicitazione dialettica delle ragioni che supportano le rispettive pretese e contribuire alla loro “traduzione” in una prospettiva giuridica. Un'attività fondamentale questa che, con formula icasticamente efficace, Gentile chiama “traduzione del conflitto in controversia”: oggetto del conflitto è il dominio immediato e diretto su una cosa tendendo ad annullare con ogni mezzo la corrispondente pretesa avversaria; controversia è invece il riconoscimento del diritto sulla cosa che ciascuna delle parti contendenti pur rivendica per sé. Nella prospettiva del conflitto il disordine si neutralizza solo con la violenza: prevale la “legge” del più forte; dialetticamente, invece, la controversia si risolve mediante il riconoscimento del “suo” di ciascuno, incruentamente: vince chi ha ragione!

Il momento filosofico, questa particolare attitudine e disposizione intellettuale di cui s'è detto, dovrebbe pertanto anticipare, dirigere e agevolare il momento pratico del giurista ed essere sempre presente nella sua quotidiana attività, al pari degli altri saperi più direttamente operativi.

In conclusione, la consapevolezza dell'essenziale e primaria funzione del metodo filosofico e, al contempo, del ruolo cardinale e imprescindibile dell'attività dell'avvocato-interprete, rappresenta l'obiettivo da raggiungere nell'ambito delle Scuole Forensi e il tra-

guardo cui gli *Iustiniani novi* devono ambire per poter essere davvero (e, così, poi anche formalmente diventare) avvocati oggi!

A questo punto (anche per raggiunti limiti di spazio) mi taccio e mi avvio a consegnare il tutto a Lamberto (confidando nel suo *imprimatur*!) per intraprendere – da domani, dunque – la nuova avventura in LIA e

confermare l'impegno nella Scuola Forense Veronese con rinnovata consapevolezza, entusiasmo e determinazione certo che – come ammonisce il profeta Daniele (che non è Maccarrone, pur con tutto l'affetto e la stima che nutro nei suoi riguardi!) – “*coloro che avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre*” ⁽¹⁾.

¹ Dal libro del profeta Daniele: 12 – 3.



Diabolik@Astorina Srl

Lambertini & Associati si rafforza nel dipartimento di contenzioso civile e societario e nel dipartimento di diritto contrattuale

Lo Studio, operativo nelle sedi di Verona, Vicenza, Milano e Roma acquisisce tre nuovi professionisti che saranno operativi nella sede di Verona.

Lambertini & Associati si rafforza nel dipartimento di contenzioso con l'ingresso dell'avvocato **Giuseppe Perini** con una significativa esperienza presso gli studi Finardi di Verona e Trabucchi di Padova. In Lambertini & Associati l'avvocato si occuperà del contenzioso civile con particolare riguardo a quello relativo all'immobiliare.

Il dipartimento di *dispute resolution* si rafforza inoltre con l'ingresso della dottoressa **Jennifer Adami** che si occuperà di *governance* e conflitto societario.

Va infine a rafforzare il dipartimento di diritto contrattuale la dottoressa **Sara Pizzolli** che si occuperà di obbligazioni e contratti.

Lo Studio – segnala l'aw. Lamberto Lambertini – ha vissuto un anno di intensa crescita in termini di lavoro in tutti i settori dove opera e in tutte le sedi. Tale crescita – continua l'Avvocato Lambertini – ha reso necessario un rafforzamento della struttura su Verona.

Questi primi ingressi – conclude l'avvocato – consentiranno di ampliare il dipartimento di contenzioso e di diritto commerciale e rappresentano il primo di una serie di lateral hire che porterà entro fine settembre lo Studio a contare su più di 25 Fee Earners operativi nelle sedi di Verona, Vicenza, Milano e Roma.

Lambertini & Associati – segnala l'avvocato Giuseppe Perini – rappresenta un punto di riferimento a Verona e nel Nord Est sia per la riconosciuta competenza dei professionisti sia per importanza e valore dei clienti. La possibilità di integrare le mie competenze e relazioni nella struttura di Lambertini & Associati rappresenta una opportunità per sviluppare settori strategici come quelli collegati al contenzioso nel settore del Real Estate.

Gli accessi del socio ai sensi dell'art. 2476 c.c.: un diritto cartaceo

La Riforma del 2003 ha ampliato i confini del diritto di controllo del socio di s.r.l. consentendo ai soci che non partecipano all'amministrazione della società, non solo di avere informazioni in merito allo svolgimento degli affari sociali, ma anche di consultare i libri sociali e gli altri documenti inerenti all'amministrazione, eventualmente per il tramite di un proprio professionista di fiducia.

Ma se la norma che disciplina tale diritto – l'art. 2476, comma 2, c.c. – è chiara nel prevedere, accanto al diritto di informazione, un diritto d'ispezione intesa quale consultazione della documentazione sociale, altrettanto chiarezza non vi è in relazione alla possibilità di estrarre copia dei documenti in questione, ed anzi la circostanza che il legislatore utilizzi il termine "consultare" sembrerebbe escludere tale possibilità.

La giurisprudenza e la dottrina si sono interrogate sulla questione, giungendo a conclusioni tra loro anche molto dissimili.

Una delle prime pronunce pubblicate ha escluso la sussistenza del diritto all'ottenimento di copia, dando rilievo proprio al dato letterale e quindi alla mancata menzione, da parte della norma, di tale facoltà¹.

Altri giudici di merito hanno dato un'interpretazione restrittiva della norma, così come una parte della dottrina².

L'orientamento maggioritario è però nel senso di ritenere che il socio non amministratore abbia il diritto di estrarre copia della documentazione sociale³.

Chi aderisce all'interpretazione più estensiva della norma sottolinea come già la dottrina e la giurisprudenza ante riforma riconoscessero tale possibilità con riferimento sia all'art. 2489 che all'art. 2261 c.c. che, come l'art. 2476 c.c., si limitano a consentire il diritto del socio di "consultare i libri sociali", e ravvisa un ulteriore argomento a sostegno di tale tesi nella disciplina in tema di società per azioni, ed in particolare nell'art. 2422, comma 1, c.c., che può essere applicato per analogia alle società a responsabilità limitata al

dita; Trib. Roma, 22 febbraio 2010 (ord.), in *Foro it.*, 2010, 10, 2879; Trib. Pavia, 1 agosto 2007, in *Giur. merito*, 2008, 9, 2273 (ord.); Trib. Rovigo, 18 agosto 2007 (ord.), in *Rivista di giurisprudenza ed economia d'azienda*, 2008, 4, 47; Trib. Taranto, 13 luglio 2007, in *Il civilista*, 2010, 1, 90; Trib. Pavia, 29 giugno 2007 (ord.), in *Redaz. Giuffrè*, 2008; Trib. Bologna, 6 dicembre 2006 (ord.), in *Giur. comm.*, 2008, 1, 213; Trib. Ivrea, 4 luglio 2005 (ord.), in *Il civilista* 2010, 1, 90; Trib. Biella (ord.), 18 maggio 2005, in *Soc.*, 2006, 50; Trib. Civitavecchia, 21 aprile 2004, in <http://www.dircomm.it>; in dottrina: ABRIANI, *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, in *Scritti in onore di Vincenzo Buonocore*, Vol. III, *Diritto commerciale. Società*, tomo I, Milano, 2005, 1811; AMBROSINI, *Diritto di controllo del socio di s.r.l. alla luce della riforma societaria e tutela innominata*, in *Soc.*, 2005, 1546; BUSANI, *Il nuovo ordinamento dopo il D.Lgs. 6/2003*, Milano, 2003, 481; SANTOSUOSSO, *La riforma del diritto societario*, Milano, 2003, 220; FICO, *Il diritto di informazione e di consultazione del socio non amministratore di s.r.l.*, in *Soc.*, 2006, 171; FREGONARA, *I nuovi poteri di controllo del socio di responsabilità limitata*, in *Giur. Comm.*, 2005, 794; MAINETTI, *Il controllo dei soci e la responsabilità degli amministratori nelle società a responsabilità limitata*, in *Aa. Vv.*, *La riforma delle società*, Torino, 2003, 87; MALAVASI, *Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, in *Soc.*, 2005, 76; PERRINO, *Il controllo individuale del socio di società di capitali, tra funzione e diritto*, in *Giur. Comm.*, 2006, I, 657; PISAPIA, *Il controllo del socio nella S.r.l.: oggetto, limiti e rimedi*, in *Soc.*, 2009, 507; SALAFIA, *Sub art. 2476 c.c.*, in *Codice commentato delle nuove società*, Milano, 2004, 1065; SANGIOVANNI, *Il diritto del socio di s.r.l. di estrarre copia dei documenti relativi all'amministratore*, in *Giur. merito*, 2008, 2286; ID., *Il diritto di controllo del socio di s.r.l. a confronto con la disciplina tedesca*, in *Soc.*, 2007, 1551.

¹ Trib. Parma, 25 ottobre 2004 (decr.), in *Soc.*, 2005, 758.

² Trib. Milano, 30 novembre 2004 (ord.), in *Giur. it.*, 2005, 1245; Trib. Chieti, 31 maggio 2005 (ord.), *Giur. it.*, 2005, 1652; in dottrina si vedano: D'ADAMO, *La compatibilità tra l'azione di accertamento del diritto previsto dall'art. 2476, comma 2, c.c. e i provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c.*, in *Giur. Comm.*, 2011, II, 668; GUIDOTTI, *Il diritto di controllo del socio nella s.r.l.*, Milano, 2007, 143; MENICUCCI, *Il "contenuto" del controllo del socio nella società a responsabilità limitata*, in *Giur. comm.*, 2006, II, 159.

³ Sul punto si vedano: Trib. Verona, 29 agosto 2011 (ord.), *ine-*

fine di assicurare al socio di s.r.l. le medesime forme di controllo sull'operato degli amministratori riconosciute dalla disciplina sulle s.p.a.

Del resto, diversamente argomentando, risulterebbe svuotato di contenuto il potere di controllo riconosciuto al socio, il quale, privato della possibilità di estrarre copia dei documenti più corposi e complessi, non potrebbe soddisfare il proprio diritto all'informazione attraverso la semplice visione degli stessi⁴.

Sul punto non pare convincente l'argomento utilizzato da chi sostiene la tesi opposta, a tenore del quale il diritto del socio non amministratore non verrebbe frustrato poiché, attraverso lo strumento offerto dall'art. 210 c.p.c., il socio che intende far valere tali documenti in giudizio può chiederne l'esibizione.

Ed infatti, se pur è vero che attraverso l'ordine di esibizione – sempre che questo venga rispettato – si può avere accesso a copia dei documenti nel corso di un giudizio, è altresì vero che i suddetti documenti molto spesso sono proprio necessari per instaurare un giudizio od al contrario per far decidere al socio che non sussistono gli elementi per promuoverlo⁵.

Non sembra possa poi essere messo in dubbio il fatto che la facoltà di avvalersi di un professionista di fiducia non deve intendersi come alternativa a quella di estrarre copia della documentazione, essendo invece aggiuntiva rispetto a quest'ultima.

La circostanza che la documentazione venga esaminata da un avvocato piuttosto che da un commercialista non è certo idonea a garantire la piena informazione del socio, visto e considerato che anche un tecnico ha la necessità di verificare nel dettaglio – e quindi con tempi evidentemente non compatibili con un accesso presso la sede sociale – alcuni documenti e di confrontarsi anche con il proprio assistito in merito al loro contenuto.

I professionisti di fiducia devono altresì aver la possibilità di esibire copia della documentazione esaminata al proprio cliente al fine di effettuare una valutazione congiunta e meditata sulle eventuali azioni da intraprendere.

Per quanto concerne l'oggetto della consultazione, essa si estende a tutti i libri sociali e a tutta la documentazione relativa all'amministrazione della società.

Possono dunque essere visionati il libro dei soci, il libro delle decisioni dei soci, il libro delle decisioni degli amministratori, il libro delle decisioni del collegio



sindacale o del revisore. Considerato tuttavia che il libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore è tenuto a cura dei sindaci o del revisore, la relativa istanza del quotista dovrà essere indirizzata a tali soggetti e non agli amministratori (salvo ritenere che la richiesta debba essere rivolta ai gestori, i quali - a loro volta - contatteranno i sindaci o il revisore).

La norma prevede poi che, oltre che dei libri sociali, i soci possano prendere visione della documentazione relativa all'amministrazione ed in tal senso va preferita una nozione ampia, anche se non mancano opinioni contrarie.

Prevale inoltre la tesi secondo la quale è possibile ottenere dalla società copia integrale dei documenti, e non solamente per estratto⁶.

Certo non si deve giungere alla conclusione che quello riconosciuto al socio che non partecipa all'amministrazione sia un diritto privo di limiti.

La norma un limite lo pone ed è quello della buona fede.

Si tratta però di un concetto piuttosto vago se riferito – come nel caso di specie – ad un diritto di *facere*.

Bisogna dunque intendersi.

Vi è stato chi ha individuato quale limite imposto dal rispetto del canone di buona fede e correttezza il diritto di riservatezza della società⁷. L'estrazione di copie – ma anche le richieste di informazioni e la consultazione dei documenti – non troverebbe dunque giustificazione nell'ipotesi in cui sia completamente estranea alla funzione di controllo sull'operato dell'organo amministrativo.

⁴ Cfr. AMBROSINI, *op. cit.*, 1546; SANGIOVANNI, *op. cit.*, 1551.

⁵ Cfr. SANGIOVANNI, *op. cit.*, 1551.

⁶ *Contra* FICO, *op. cit.*, 172; Trib. Verona, 29 agosto 2011 (ord.), *cit.*

⁷ Cfr. FICO, *op. cit.*, 172; MENICUCCI, *op. cit.*, 167; *contra* Trib. Bologna, 6 dicembre 2006 (ord.), *cit.*



Con ciò si vorrebbe evitare che il controllo del socio si traduca in un mezzo improprio di pressione o di abuso della minoranza, legittimando comunque il diniego da parte della società nell'ipotesi in cui le richieste siano dettate da finalità ostruzionistiche o di intralcio alla gestione, oppure frutto del perseguimento evidente di interessi particolari in danno alla società⁸.

Ma così facendo si corre il rischio di dare il destro alla società per respingere, in modo del tutto arbitrario, se non pretestuoso, molte delle richieste che provengono dal socio.

Del resto non pare corretto neppure il contrario, ovvero ritenere che la società non possa sindacare i motivi sottostanti alla richiesta del socio⁹, né sollevare alcuna contestazione se non quella relativa alla titolarità del diritto¹⁰.

È necessario temperare i contrapposti interessi, senza comprimere i diritti di alcuno.

Il problema potrebbe forse essere superato se si ritenesse che un divieto di divulgare dati sensibili faccia capo agli stessi soci che ricevono l'informazione. Gli amministratori non potrebbero dunque rifiutarsi di fornire dati e notizie perché sarebbero i quotisti a non poterli divulgare od utilizzare per fini indebiti¹¹.

L'esigenza di riservatezza aziendale opererebbe così nei confronti dei soci verso l'esterno, nel senso di consentire loro di acquisire conoscenza della documentazione riservata, ma non di divulgarla¹².

⁸ Così LEMME, *Sull'informazione dei soci nelle s.r.l. dopo la riforma societaria*, in <http://www.dircomm.it>.

⁹ Secondo Trib. Civitavecchia, 21 aprile 2004, cit., "il socio ha un diritto potestativo ad esercitare il controllo sulla gestione e al società non può sindacare i motivi sottostanti".

¹⁰ Così Trib. Biella, 18 maggio 2005 (ord.), cit.

¹¹ Cfr. ABRIANI, *op. cit.*, 366.

¹² Così Trib. Milano, 30 novembre 2004, cit.



Da ciò discende che sarebbero vietati, da un lato un esercizio del diritto di informazione o di consultazione per fini extrasociali dal quale potrebbero derivare danni per la società, dall'altro un esercizio abusivo di tali diritti.

La decisione di consentire o non consentire l'accesso compete agli amministratori, sui quali grava la responsabilità che ne consegue: se consentono l'accesso rischiano di cagionare un danno alla società, se viceversa lo rifiutano rischiano di violare un diritto del quotista.

Per evitarsi di incorrere in responsabilità gli amministratori potrebbero investire della decisione i soci ex art. 2479, comma 1, c.c., rimettendo loro la decisione in ordine alla richiesta del socio.

Se dubbi possono essere sollevati circa la finalità dell'accesso, pare invece pacifico che l'accesso debba essere effettuato senza intralciare l'attività sociale.

Al fine di "prevenire esercizi emulativi e ricattatori del diritto di controllo"¹³, l'ispezione dovrà essere effettuata durante l'orario di svolgimento dell'attività di impresa e con modalità e durata tali da non arrecare disturbo alla stessa, fornendo possibilmente in anticipo l'indicazione dei documenti che si intendono consultare e dei quali si vuole estrarre copia.

Per evitare che si possa arrivare a situazioni di abuso, risulta senz'altro utile arginare entro confini predefiniti – attraverso lo strumento dello statuto sociale – i poteri di controllo attribuiti ai soci.

Il quotista potrà comunque adire l'autorità giudiziaria con il ricorso ex art. 700 c.p.c. a tutela del proprio diritto di accesso.

¹³ Così ABRIANI, *op. cit.*, 353.

COMMENTI & ANALISI

Dove fa acqua la nuova governance delle Bcc

Uno spunto di discussione sulla democrazia nelle banche cooperative è dato dalla nuova bozza di statuto-tipo redatta da Federcasse e approvata dalla Banca d'Italia lo scorso febbraio, il cui obiettivo, dichiarato all'articolo 2, è garantire una maggiore partecipazione dei soci alla governance degli istituti. La prima preoccupazione della nuova bozza di statuto, figlia dei tempi correnti, è arginare il clientelismo all'interno della banca. Di qui le disposizioni 35 e 42 dello statuto che vietano di stipulare contratti di appalto o di prestazioni d'opera a beneficio di soggetti legati a membri del cda o del collegio sindacale con una soglia, per i primi, di 100 mila euro.

Ulteriore aspetto positivo del nuovo statuto è l'inserimento del requisito di ineleggibilità per coloro che hanno ricoperto nei sei mesi precedenti la carica di consigliere comunale, provinciale, regionale o parlamentare europeo o nazionale; anche se la prudenza avrebbe consigliato di estendere il termine fino almeno a un triennio (come è stato previsto per altri soggetti).

Altra novità condivisibile è l'inserimento di un divieto di rieleggibilità per coloro che abbiano ricoperto la carica di consigliere di amministrazione o di sindaco effettivo rispettivamente per cinque e tre mandati consecutivi. L'intervento,

DI LAMBERTO LAMBERTINI
E FRANCESCO STOCCO

portato di un'esigenza di ricambio nel governo della società (art. 33 Statuto), soffre tuttavia di un evidente limite dato dal computo consecutivo del termine. Un consigliere, nei fatti, potrebbe rimanere in carica per 12 anni, restare fuori dal consiglio per un triennio (o anche meno), e rientrare a far parte del consiglio per altri 12 anni, garantendo così un controllo della banca per almeno 24 anni con una sola cesura di un triennio.

Inoltre vi è espresso un dissenso in merito ad alcune scelte di principio. La prima è l'inserimento di un periodo di congelamento di tre anni per i dipendenti che ambiscono a divenire consiglieri.

Tale divieto pare scontrarsi, in prima battuta, con gli interventi normativi che da almeno 30 anni si propongono di garantire una maggiore partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa. Pare inutile precisare che in una realtà come quella delle Bcc, dove il dipendente è quasi sempre anche socio, cliente e investitore, la considerazione di tale stakeholder dovrebbe avere grande peso nella definizione degli assetti statutari. In secondo luogo, sembra doversi rilevare un certo contrasto (di principio) con le regole di vigilanza

della Banca d'Italia dirette a sostenere la professionalità degli esponenti aziendali. Il dato empirico è intuitivo: sarebbe una grave perdita di know-how avere consigli di amministrazione composti da soggetti estranei alla realtà bancaria e non invece dipendenti che conoscono l'impresa e il territorio.

Tale ultimo dato offre il destro per concludere sull'altro criterio scelto nell'elezione dei membri del consiglio di amministrazione. L'art. 28 impone, trasferendo a livello statutario una scelta di solito regolamentare, che la selezione dei consiglieri sia fatta su base territoriale, prevedendo che ciascun ambito territoriale abbia diritto a nominare un certo numero di amministratori. Di primo acchito, non sembra che una identificazione dei portatori di interessi (degli stakeholders) su base territoriale abbia un apprezzabile senso e utilità. Difatti, l'ambito territoriale in cui opera una Bcc non è così eterogeneo da imporre una scelta come quella richiesta dallo statuto (diversamente, forse, da quanto accade per le grandi banche popolari), semmai si rischia di creare ulteriore clientelismo nonché di nominare consiglieri non tanto dotati di requisiti di professionalità (come previsto dalla normativa bancaria) quanto portatori di interessi ultra-particolari. Clientelari, appunto. (riproduzione riservata)

*studio Lambertini & Associati



Le scuse dovute all'avv. Emanuele Gamna

30

Chiunque abbia seguito la cronaca giornalistica della causa intentata da Margherita Agnelli contro la madre, il dott. Gianluigi Gabetti e l'avv. Franzo Grande Stevens, si è trovato a fare il tifo per l'una o per l'altra parte.

E così coloro i quali confusamente ogni giorno attribuiscono tutti i mali del mondo ai non definiti "poteri forti" hanno applaudito l'iniziativa giudiziaria di una figlia che mostrava pubblicamente una grave debolezza del padre, consistita nell'aver costituito e nascosto un importante patrimonio all'estero, evadendo le imposte di quello Stato che, con provvidenze e sovvenzioni, ha permesso più volte alla Fiat di superare le crisi cicliche del mercato dell'automobile.

Per costoro i consiglieri e custodi della famiglia Agnelli erano ben pagati complici, quando non ideatori di operazioni scorrette ai danni anche di una parte della famiglia.

Poco importava che quei due, Gabetti e Grande Stevens, fossero sulla graticola giudiziaria per un'operazione che salvò la Fiat dalla ferma presa delle banche creditrici, pronte ad incassare i loro crediti, probabilmente esitando sul mercato i rami più fruttuosi del gruppo e così contemporaneamente distruggendo la più grande impresa italiana privata.

C'erano poi i tifosi della famiglia. Quelli che trovavano temeraria l'iniziativa legale, deprecando l'ingordigia di un erede già tanto beneficiata e soprattutto quell'inelegante (diciamo così) lavare i panni in piazza.

Le due fazioni però concordavano su di un giudizio: l'avvocato Emanuele Gamna, che aveva assistito Margherita Agnelli nella transazione della lite sull'eredità, doveva essere proprio un bel bandito!

Si leggeva sui giornali infatti che aveva tradito la fiducia della sua cliente per sudditanza intellettuale nei confronti di Gabetti e Grande, danneggiando gravemente Margherita Agnelli.

Per di più aveva incassato 13 milioni di euro di nascondito al fisco italiano.

Non c'era da meravigliarsi se lo studio legale, di cui era socio, aveva risolto dalla mattina alla sera ogni

rapporto con lui. Anzi: troppo buoni!

La pessima immagine di cui soffre l'avvocato italiano aveva infilato una nuova grossa perla al suo collier già così poco edificante.

Tutto questo a leggere i giornali.

Peraltro tutti conosciamo l'inattendibilità delle cronache, soprattutto in un paese come il nostro in cui l'informazione, nella sua quasi totalità, è di parte e quindi ogni giorno si scrive che il padrone ha morso il cane, per vendere qualche copia in più.

Ma anche confrontando la stampa di opposti schieramenti, la figura dell'avv. Gamna ne usciva a pezzi.

Inoltre anche il lettore più curioso non sarebbe riuscito a rispondere alla domanda obbligata: "Cui prodest?", a chi gioverebbe rappresentare Gamna in modo diverso da come si è effettivamente comportato?

Dunque tutti d'accordo!

Poi nel giugno di quest'anno Milano Finanza esce con un supplemento, un volume di qualche spessore, intitolato "L'importanza di chiamarsi Agnelli. Tutti i segreti sull'eredità dell'avvocato", a firma di Emanuele Gamna.

Stupore e meraviglia!

Un giornale economico serio si impegna nella diffusione di un memoriale del reprobato?

Perché?

La curiosità è soddisfatta in due sere di concentrata lettura delle 350 pagine dedicate a tutti i segreti della famiglia dell'avvocato, dopo la sua morte.

I fatti vengono ricostruiti in modo verosimile, con abbondanza di allegazioni documentali e con il riscontro della sentenza del Tribunale di Torino e del procedimento della Procura di Milano per tentata estorsione ai danni dell'avv. Gamna.

Chi aveva avuto il sospetto che la causa di Margherita Agnelli fosse temeraria, trova nel libro una solida conferma. Chi vuole ricostruire i comportamenti della famiglia più famosa in Italia trova verosimile narrazione e circostanze verificabili.

Chi legge per amore dei fatti e della loro veridicità, trova un'avvincente ricostruzione dei quattro anni di incubi del narratore.

Dalla lettura si esce con un po' di senso di colpa, per aver gettato la croce sulle spalle sbagliate. Ci salva il non poter assolvere totalmente Gamna per aver evaso e non ci basta sapere che ha pagato tutto il conto. Con il sovrapprezzo dell'universale disprezzo.

Umanamente però si partecipa alla sua angoscia e alla sua sofferenza e pagina dopo pagina si spera che egli si voglia sottrarre al ricatto e che butti a mare i soldi nascosti per rispetto verso se stesso e per poter perseguire lui i propri persecutori. Un bel libro dunque, in cui l'autore ci descrive l'ambiente in cui ha operato.

"Bontà e cattiveria sono parole con poco senso nel nostro mondo, il drive che ispira il comportamento resta, rigorosamente, la convenienza, in stretta aderenza ai dettami di Adam Smith. Ipocrita è chi racconta una storia diversa, inadatto alla professione chi non vede o non accetta principi convalidati da un costume non privo di sana concretezza.

Lo Studio, come tutti gli studi legali di prima grandezza, non è una congregazione di amici, ma piuttosto un partito politico, un'aggregazione di individui accomunati da un interesse condiviso, che è quello

di produrre molto denaro con clienti e lavoro di qualità. Quindi, al pari di un partito politico, i suoi membri non possono esimersi dall'usare l'elmetto: scansare pallottole dentro e fuori l'ufficio è pragmatica giacché, in quel mondo, non si fanno feriti a lunga degenza e il fuoco amico non è meno temibile di un corpo a corpo con il barbaro invasore.

Fin dai primi passi è consigliabile tenere a mente che, se cadi, non vi saranno mani tese, salvo che tu disponga di armadi ben forniti e chiusi a chiave".

Probabilmente è così, anzi sicuramente.

Quindi beati noi che viviamo in una realtà diversa dove etica, solidarietà e amor proprio sono i collanti di un'associazione e svolgere il nostro compito al meglio, mostrandoci avvocati capaci ed affidabili è il primo impegno ed il denaro è la conseguenza di questo impegno e non l'interesse primario.

Anche se speriamo di condividere le doti di cui parla Gamna: *"L'intuizione, la velocità nel connettere le norme con la pratica e, più di ogni altra cosa, l'attitudine alchemica a prevedere situazioni, problemi, aspettative e debolezze, a tessere un duttile filo con gli uomini che ti stanno davanti (controparti, autorità o clienti che siano).*

Il cosiddetto fattore umano giunge a contare quanto la scienza e la logica, nell'intreccio di rapporti stabili ed intese durature, senza dimenticare che ogni relazione si fonda su di un rapporto di forza ed autorevolezza e persino l'aggressività, in dose controllata e miscelata alla fantasia, contribuisce al successo".

In ogni caso, dobbiamo scusarci con Emanuele

Gamna per il nostro giudizio, ma siamo certi che capirà. Dobbiamo ringraziarlo per una lettura appassionante, che dimostra anche che l'avvocato deve saper maneggiare abilmente la lingua in cui opera.

Scusa Gamna e grazie.



I guadagni di un avvocato di 500 anni fa: Francesco Guicciardini, giurista

Francesco Guicciardini fu uno dei padri della storiografia italiana ed europea e tra i primi a produrre opere basate su di una documentazione scrupolosamente verificata.

Ma fu anche avvocato, forse non il primo della Firenze di quei tempi, ma di certo molto legato alla sua corporazione, se è vero che si accasò nel quartiere degli avvocati, accanto al palazzo del Podestà, ed operò nel campo civile ed in quello penale.

Nel 1991 apparve il volume di Osvaldo Cavallar, *“Francesco Guicciardini Giurista. I ricordi degli onorari”*, (Giuffrè, Milano, 1991), nel quale si dava notizia della scoperta di un manoscritto in cui, giorno per giorno, l'uomo politico e lo storico fiorentino annotava scrupolosamente, anche se in modo succinto, il nome dei suoi clienti, il tipo di causa trattata e soprattutto l'entità degli onorari volta a volta percepita (una documentazione che oggi farebbe gola all'ufficio delle imposte).

Dal punto di vista delle remunerazioni Francesco Guicciardini traeva il sostentamento non tribolato della sua vita dedicandosi agli uffici pubblici e all'assunzione di incarichi di altissima responsabilità come l'ambasceria in Spagna (1512-1513) e il governatorato in Modena (dal 1516).

Ma gli enti come la Signoria di Firenze, altre pubbliche magistrature (la Mercanzia, gli Ufficiali di Torre, gli Ufficiali dei Pupilli) e 25 comuni dello stato fiorentino (tra cui Arezzo, Volterra, Livorno, Certaldo, San Gimignano e Colle Val d'Elsa) erano suoi clienti e lo impegnavano in un'attività intensa e ben avviata.

La redazione de *Lambardan* non è stata in grado di tradurre in moneta corrente i guadagni del 1511.

Ci è parso però che fosse interessante confrontare il lavoro di un giurista di 500 anni fa con quello che svolgiamo oggi.

(...)

Da Mr. Bastiano da Monte Doglo per fare un consiglio nella sua causa, fior. uno largo
A dì 24 di Marzo 1510.

1

Da Thommaso da San Miniato per havere scripto nella sua causa, fior. uno largo.
A dì 28 di Marzo 1511.

1

Da Girolamo Grardini della Rosa per scrivere in uno suo caso, procuratore Ser Stefano Catenacci,
fior. uno largo.

1

Dal Commune di Certaldo per scrivere nel suo caso, fior. uno largo.

1

Da Giovanni del Rigoctini di Arezo per vedere uno suo caso, introdocto da Pierfrancesco Ridolfi,
fior. uno largo.
A dì 5 di Aprile

1

Da Francesco Falconieri per essere assessore in una causa colle scripture, procuratore
Ser Giovanni da Montevarchi, fior. uno largo.

1

Da Giovanni Turradini per uno caso ha a massai di Camera, fior. uno d'oro largo.
A dì 8 di Aprile.

1

Da Pellegrino legnaiuolo per rispondere a dubii in una sua causa, lir. tre, sol. tre piccoli.

0,3,3

Da ----- da Pisa per essere advocato in una sua causa con Giovanni da Ciegoli da Pisa, fior. uno largo.
A dì 14 di Aprile.

1

Da Sei della Mercatantia per essere advocato di quella casa, grossi dodici. A dì 15 di Aprile.	0,4,4
Da contadini da Cuona per essere assessore in una causa tra loro et e' Falconieri colle scripture, procuratore Ser Domenico Guiducci, fior. uno largo. A dì 16 di Aprile.	1
Da Giovanni Lapi per havere risposto a dubii di Mr. Luigi Velluti, fior. uno largo. A dì 26 di Aprile.	1
Da ----- da Arezo, fior. uno d'oro largo, per essere suo advocato in una causa di dote. A dì primo di Maggio.	1
Dagli huomini del commune di Carda per essere advocato in una loro causa contro allo abate di Sancta Trinità in Alpibus, fior. uno largo. A dì 8 di Maggio.	1
Da Jacopo dal Borgo come procuatore di Piero Dei, fior. uno largo.	1 f. 14,0,7
A dì 10 di Maggio 1511. Da uno rapporto tra Ser Macteo da Prato e Ser Mariocto de' Rossi, fior. dua larghi, procuratori Ser Giuliano da Ripa e Ser Bastiano da Firenzuola	2
Da certi da Peccioli per introductione di Francesco di Piero Picti, fior. uno largo. A dì 12 di Maggio.	1
Da Vincentio Bracciolini per consigliare una sua causa contro allo spedale di Sancto Antonio, fior. uno largo. A dì 13 di Maggio.	1
Da Mr. Bastiano da Monte Doglo per rispondere a dubii di Mr. Ormannozo, fior. uno largo. A dì 14 di Maggio.	1
Da Ser Lorenzo Gardini colle scripture, fior. uno largo, per essere consultore in una sua causa, procuratore el Boccianete.	1
Da Ma.----- de' Roselli di Arezo per essere advocato in una sua causa, fior. uno largo. A dì 15 di Maggio.	1
Da Mo. Fruosino Bonini per scrivere alla Mercatantia in uno suo caso di toccho contro a Bonino suo fratello, procuratore Ser Stefano Catenacci, fior. uno largo. A dì 19 di Maggio.	1
Da uno lodo dato da Mr. Bono Boni e me, tra le figliuole di Amerigo Antinori e Raffaello e Lionardo loro zii, fior. dua larghi. A dì 20 di Maggio.	2
Da ----- aretino per una causa ha a Capitani di Parte, procuratore suo Ser Stephano Catenacci, fior. uno largo. A dì 21 di Maggio.	1
Da Gianpaolo Gardini colle scripture per essere consultore in una causa tra Ser Lorenzo Gardini e lui, procuratore suo Ser Nicholò Parenti, fior. uno largo.	1
Da Martino Scarfi e Lorenzo Benintendi per essere loro advocato in una causa d'uno mulino da Rondine contro a Simone Ridolfi, fior. uno largo.	1
Da Jacopo dal Borgo come procuratore di Piero Dei, fior. 15 d'oro larghi, in un nappo di ariento mi donò per haverlo accordato con Mr. Julio Scrociato di quello era suo creditore. A dì 22 di Maggio.	15
Dalla compagnia dello Spirito Sancto da Pistoia per vedere certe loro scripture, fior. uno largo. A dì 3 di Giugno 1511.	1 f. 29,0

Da uno da Marradi per havere soscripto uno consiglio di Mr. Luca Corsini contro a uno che haveva ammazato uno condannato, fior. uno largo. A dì 7 di Giugno.	1
Da Antonio Buonafé per essere advocato suo in uno suo caso, procuratore Ser Domenico Boccianti, fior. uno largo.	1
Da uno doctorato, fior. uno largo. A dì 8 di Giugno.	1
Da Jacopo di Agnolo Montalone per havere facto uno consiglecto in uno suo caso, fior. uno largo. A dì 11 di Giugno.	1
Da Serrino dalla Pieve a San Stephano per fare uno consiglio in uno suo caso di pace non ropta, fior. uno largo. A dì 12 di Giugno.	1
Da Lodovico coiaio per scrivere in uno suo caso, introducto da Ser Benedecto Pandolfi, fior. uno largo. A dì 14 di Giugno.	1
Da Mr. Giovanni Pandragoni da Pistoia per consigliare uno suo caso contra e figliuoli di Chiarito, procuratore Ser Giovanni Pagnozi, duc. uno. A dì 25 di Giugno.	1
Da Bartholomeo Ugolini per scrivere in una sua causa contro a Pierfrancesco Nasi, fior. uno. A dì 26 di Giugno.	1
Da Mo. Marcantonio e Ser Cosimo da San Gimignano, Raffael Fantoni e ----- di Spinello per soldarmi in una causa mossa loro dal Friere di Poggobonzi, fior. uno largo.	1
Da Bartholomeo Ugolini per allegare nella sua causa, fior. uno largo. A dì 28 di Giugno.	1
Da uno deposito per uno lodo dato tra Michele da Lamole e Raffaello calzaiuolo, fior. dua larghi. A dì 30 di Giugno.	2
Da Bastiano di Ivo di Guglielmo per soldarmi in una sua causa contro a Ivo suo padre, procuratore Ser Stephano Catenacci, fior. uno largo. A dì 4 di Luglio.	1
Da Andrea Fieravanti da Pistoia per essere suo advocato in una causa ha contro a frati de'Servi, procuratore Ser Stephano Catenacci, fior. uno largo. A dì 5 di Luglio.	1
Da Giovanni Buondelmonti per scrivere in una causa contro a Bartholomeo Buondelmonti, procuratore Ser Pierfrancesco di Ser Macallo, fior. uno largo. A dì 7 di Luglio.	1
Da Jacopo di Girolamo Altoviti per soldarmi in una causa sua contro a Jacopo di Octaviano Altoviti, fior. uno largo. A dì 8 di Luglio 1511.	1 f. 16,0
Da Bartholomeo Billocti vicario di Poppi per uno rapporto di certi inquisiti alla corte sua di homicidio, fior. uno largo. A dì 14 di Luglio.	1
Da uno rapporto in vescovado in una causa tra Marco octonaio e Piero legnaiuolo, procuratori Ser Giuliano da Ripa e Ser Giovanni da Monte Varchi, fior. dua larghi.	2
Da uno rapporto in vescovado in una causa tra Francesco Falconieri e certi contadini da Quona, procuratori Ser Domenico Guiducci e Ser Giovanni da Monte Varchi, fior. dua larghi.	2
Da Cione della Pieve a San Stefano per essere advocato in una querela di triegua ropta hanno agli Octo, fior. uno largo. A dì 16 di Luglio.	1
Da uno doctorato, fior. uno largo.	1

A dì 17 di Luglio.	
Da uno doctorato, fior. uno largo.	1
A dì 18 di Luglio.	
Da uno consiglio di savio tra Mr. Leonardo da Vecchiano e Niccolò da Cascina da una parte e Thommaso de'Vechi da Pisa, - fior. uno largo.	1
A dì 23 di Luglio.	
Dal commune di Monte Cerberi per scrivere in una sua causa contro a Bartholomeo di Nofri da Volterra, fior. 1 largo.	1
A dì 24 di Luglio.	
Da Antonio Buonafé, fior. uno largo.	1
A dì 29 di Luglio.	
Da Cione della Pieve; fior. tre larghi.	3
Da ----- del Maestrino, fior. uno largo, per vedere uno suo caso, procuratore Ser Stephano Catenacci.	1
A dì 30 di Luglio.	
Da Giuliano da Castagneto di Casentino, fior. uno largo, per vedere uno caso di una sua triegua, fior. uno largo.	1
A dì 31 di Luglio.	
Da Piero Ardinghelli per uno caso di uno amico suo segreto, fior. uno largo.	1
A dì 2 di Agosto.	
Da Jacopo di Girolamo Altoviti, fior. uno largo.	1
A dì 4 di Agosto.	
Da Piero Ardinghelli pel caso sopra che s'hebbe a consigliare comunicato colloquio col Pepo, Altovito e Mr. Giovannino; fior. uno largo.	1
A dì 6 di Agosto 1511.	f. 19,0
Da Simone del Magerza per essere advocato in una sua causa, introducto dal Saxolo e Gamberello, fior. uno largo.	1
A dì 11 di Agosto.	
Dal Piero Gianni cordaiuolo per essere advocato in una sua causa, introducto dal Saxolo, fior. uno largo.	1
A dì 12 di Agosto.	
Dalla comunità di Arezo, fior. uno largo, colle scripture per una causa rimessa in me a referire alla Signoria tra decta comunità e gli huomini delle Cortine.	1
A dì 20 di Agosto.	
Da Antonio Buonafé per havere risposto a dubii di Mt. Bono, fior. uno largo.	1
A dì 21 di Agosto.	
Da Bernardo Serzelli per scrivere in uno suo caso contro a contadini del Pelago, fior. uno largo.	1
A dì 23 di Agosto.	
Dal commune di Sancta Croce per mio salario per essere loro advocato ordinario, fior. quactro d'oro larghi.	4
Da uno rapporto alla Signoria tra la comunità di Arezo e le Cortine, fior. tre d'oro larghi.	3
A dì 26 di Agosto.	
Da uno rapporto tra Ser Lorenzo e Giampaolo Gardini, fior. dua larghi.	2
A dì 30 di Agosto.	
Dagli Ufficiali del Monte per vedere una legge della loro auctorità circa a crisi del Magalotto, fior. uno largo.	1
A dì 3 di Settembre.	
Da uno doctorato, lir. 3, so1. 15 piccoli.	0,3,15

A dì 5 di Settembre.

Da ----- per essere loro advocato in una causa di incendio, procuratore Ser Giuliano dal podestà,
fior. uno largo. 1

Da uno doctorato, fior. uno largo. 1
A dì 6 di Settembre.

Da uno doctorato, fior uno d'oro largo. 1

Dal generale di Valembrosa per capitolare nella causa col commune di Marradi, fior. uno d'oro largo. 1
A dì 20 di Settembre.

Da Carlo Corbinelli per soscrivere uno consiglio contro a Giorgio da Raugia, fior. uno d'oro largo. 1

Da Francesco e Giovanbattista Bracciolini, fior dua d'oro larghi, in una catasta di legne mandatami
ducto di. 2
f.22,3,15

A dì 25 di Settembre 1511.

Da Lorenzo Picti et eorum banchieri per vedere uno loro caso, fior. uno largo. 1
A dì primo di Ottobre.

Dallo abate di San Salvi per vedere se sono giudici sopra uno loro monacho, fior. uno largo. 1
A dì 2 di Ottobre.

Da Thommaso Fenecti da Pistoia, fior. uno largo, per fare uno consiglecto in uno caso suo. 1
A dì 3 di Ottobre.

Da Piero Dei per scrivere in una sua causa al vescovado contro a frati di Sancto Antonio, fior. uno largo. 1
A dì 11 di Ottobre.

Dal monacho de'frati di Valembrosa per havere consiglato in suo favore, fior. uno largo. 1

Da ----- per vedere certi loro contracti, procuratore Ser Stefano Catenacci, fior. uno largo. 1
A dì 13 di Ottobre.

Da Soldo de'Rossi per vedere uno caso criminale di uno suo fratello, fior. ducati uno largo. 1

Da Mariocto Cellesi per fare un consiglio nella sua causa, fior. uno largo. 1

Da Piero Dei per scrivere in una sua causa al palagio del podestà contro a Martelli e Ricasoli. 1

Da Macreo di Gabriello da Pistoia per vedere uno suo caso, fior. uno d'oro largo. 1
A dì 14 di Ottobre.

Da Ser Giovanbattista di Biagio prete, fior. uno d'oro largo, per scrivere in uno suo caso al vescovado. 1
A dì 23 di Ottobre.

Da Ser Piero da Pescia per vedere uno caso di una tregua, fior. uno largo. 1

Da Macteo di Gabriello per havere facto uno consiglio nel suo caso, fior. uno largo. 1
A dì 25 di Ottobre.

Da frati di San Donato da Scopeto per vedere uno loro contracto, fior. uno largo. 1
A dì 27 di Ottobre.

Dal commune di Certaldo per rispondere a dubbii nella sua causa, fior. uno largo. 1
f. 15,0

1511

Da Mr. Michele Guicciardini, fior. cinque, in un cagno di vino da Pitiano. 5
A dì primo di Novembre.

Da Sei della Mercatantia, grossoni octo. 0,2,16

Dal capitolo di Sancta Liperata, forino uno d'oro. A dì 8 di Novembre.	1
Da uno consiglio di savio tra Giovanni di Luigi d'Ambra da Pistoia e certi contadini da Aglana, fior. dua larghi. A dì 11 di Novembre.	2
Dal commune di Certaldo per allegare in voce nella causa sua, fior. uno largo. A dì 12 di Novembre.	1
Da Simone del Magreza per scrivere nella causa sua, fior. uno largo. A dì 15 di Novembre.	1
Da Baldassare da Marliana per essere advocato in una sua causa al vescovado, introducto da Ser Giovanni Pagnozi, fior. uno largo. A dì 18 di Novembre.	1
Da uno compromesso tra Ser Luca da Cennina e uno contadino clientolo del Maccallo, fior. 2 larghi. A dì 19 di Novembre.	2
Da Giovanni da Ambra per scrivere un consiglio del Pepo, fior. uno largo. A dì 20 di Novembre.	1
Da frati e generale di Valembrosa, fior. cinque d'oro larghi, in uno cognò di vino. A dì 24 di Novembre.	5
Da Niccolò di Niccola Capponi per essere assessore in una causa sua con Ser Bartholomeo Zeffi, fior. uno largo, colle scripture. A dì 28 di Novembre.	1
Da Mariocto Cellesi, fior. uno d'oro largo, per vedere uno suo caso. A dì 29 di Novembre.	1
Dal Brandagla di Arezo per essere advocato in una sua causa contro a certi da Montaguto, procuratore el Catenaccio, fior. 1 largo.	1
Da Ser Alexandro da San Miniato per essere suo arbitro in una causa beneficiale, introducto da Jacopo di Batista, fior. uno largo. A dì 30 di Novembre.	1
Da Andrea di Thommaso Alamanni per scrivere in uno caso di una querela agli Octo, procuratore Ser Ruberto da Anghiari, fior. uno largo. A dì 3 di Dicembre 1511.	1
Dal generale di Valembrosa per havere lodato nella causa sua co'terzi, fior. uno largo.	1
Da Serristori per soscrivere uno consiglio contro a Pazi di una peremtione di instantia, fior. uno largo. A dì 8 di Dicembre.	1
Da Andrea Fieravanti per havere facto uno consiglio nel caso suo, fior. dua d'oro larghi.	2
Da Lorenzo Picti per vedere uno suo caso cogli heredi di Cornelio Altoviti, fior. uno largo.	1
Dal ----- del Pollaiuolo per soscrivere uno consiglio del Carduccio, introducto da lui, fior. uno largo. A dì 10 di Dicembre.	1
Da Piero Dei per scrivere nella sua causa contro a frati di Sancto Antonio, fior. uno largo. A dì 12 di Dicembre.	1
Da frati di San Miniato per soscrivere uno consiglio del Pepo agli Ufficiali de'Preti, fior. uno largo. A dì 13 di Dicembre.	1
Da ----- da Barberino per soldarmi in dua cause di triegue, fior. dua d'oro larghi. A dì 17 di Dicembre.	2
Dagli Ufficiali della Torre, fior uno d'oro largo, per vedere una loro causa. A dì 31 di Dicembre.	1

Da Domenico Giugni per vedere uno caso suo, procuratore el Macallo, fior. uno largo.	1
A dì 2 di Gennaio.	
Da Lorenzo Picti eorum banchieri per un consiglio nella causa sua contro agli Altoviti, fior. uno largo.	1
A dì 6 di Gennaio.	
Da Ghectini da Montaione per havere facto uno consiglio in una causa loro contro a Larione Martelli, fior. uno largo.	1
A dì 12 di Gennaio.	
Da uno contadino da Colle per uno consiglecto factogli, fior. uno d'oro largo.	1
Da certi contadini da Chianti per essere loro advocato, fior. uno largo.	1
A dì 29 di Gennaio 1511.	f. 16,0
Da uno rapporto al vescovado tra Ser Bartholomeo Zefi e Niccolò Capponi, duc. tre d'oro larghi.	3
Da Cambio de' Medici mentre ero in Spagna per una donagione factali da Vetì de' Medici, duc. uno.	3
Da frati di Valembrosa in dua cogni di vino nel tempo stecti in Spagna, duc. dieci larghi.	1
A dì 4 di Gennaio 1513.	10
Da quelli del Bianco per conto di un testamento di Bernardo del Bianco in favore de Pierfrancesco, duc. uno d'oro largo.	1
A dì 5 di Gennaio.	
Dalla moglie di Bernardo del Bianco per conto di una sua donagione duc. uno d'oro largo.	1
Da uno aretino contro a Pagolo de' Libri, procuratore Ser Pierfrancesco di Ser Macallo, duc. uno.	1
A dì 6 di Gennaio.	
Da Alexandro Tondinelli da Arezo in una sua causa, duc. uno.	1
A dì 7 di Gennaio.	
Da Domenico Canigiani contro a Piero da Colle, procuratore el Macallo, duc. uno.	1
Da Antonio Guidotti in una sua causa, procuratore el Gamberello, duc. uno.	1
A dì 8 di Gennaio.	
Daosi per una tregua, procuratore Ser Jacopo di Martino, duc. uno largo.	1
A dì 10 di Gennaio.	
Dal commune di Ripomarancie per vedere sua capitoli contro a quelli di Volterra, duc. uno.	1
A dì 12 di Gennaio.	
Da Pandolfo da Ricasoli per una causa contro a figlioli di Bectino da Ricasoli, duc. uno.	1
A dì 18 di Gennaio.	
Da Valembrosa per el piato loro contro al commune di Marradi, duc. uno d'oro largo.	1
A dì 19 di Gennaio.	
Da quelli del Bianco per vedere el libello, duc. uno	1
A dì 21 di Gennaio.	
Dalli huomini di Ripomarancie, duc. uno	1
A dì 22 di Gennaio.	
Da Antonio Ambruogi da Pistoia contro a Me. Bartholomeo Baldinocti, procuratore Sec Giovanni Pagnozi, duc. uno.	1
Da Ma. Marchesana da Pistoia contro a Niccholò Cantasanti, procuratore Ser Giovanni Pagnozi, duc. uno.	1
A dì 23 di Gennaio 1513.	duc. 28,0
Dall'abate di San Salvi per le cause loro al palazzo dello arciveschovo duc. uno.	1,3,10
A dì 24 di Gennaio.	

Da Francesco di Ruberto Altoviti per soscrivere uno consiglio suo contro agli Alberti, duc. uno d'oro largo. A dì 25 di Gennaio.	1
Dal commune di Saverniano per essere advocato in una sua causa contro a certi particolari, ducato uno d'oro. A dì 26 di Gennaio.	1
Da Simone Cesi e Luca Carnesechi contro a figliuoli di Giovanni Carnesechi, procuratore Ser Lorenzo Violi, duc. uno.	1
Da Lorenzo da San Giovanni per vedere una donagione, introducto dal Gamberello, duc. uno largo. A dì 28 di Gennaio.	1
Da uno da Cortona per soscrivere uno consiglio suo in causa di uno homicidio, duc. uno.	1
Da Agostino da Castrofioentino per vedere uno lodo suo, duc. uno. A dì 30 di Gennaio.	1
Da uno consiglio facto per uno Pistolese in causa di una successione ab intestato, procuratore Ser Giovanni Pagnozi, duc. 2. A dì 31 di Gennaio.	2
Da uno consiglecto facto in favore di una donna da Campigla confinata, duc. uno. A dì primo di Febraio.	1
Da quelli del Bianco per vedere i capitoli, fior. uno d'oro largo. A dì 2 di Febbraio.	1
(...)	



Diritto 24

[Stampa l'articolo](#) [Chiudi](#)

Lambertini & Associati si rafforza nel dipartimento di Banking & Finance e di diritto Amministrativo

Lo Studio, operativo nelle sedi di Verona, Vicenza, Milano e Roma inserisce 3 nuovi professionisti nella sede di Verona.

Ulteriore rafforzamento dello Studio Lambertini & Associati che inserisce nel dipartimento di Banking & Finance l'avv. **Michele Cetto** proveniente dallo Studio Mercanti Dorio e la dottoressa **Gioia Carrabetta** proveniente da SJ Berwin.

In Lambertini & Associati l'avvocato Cetto rafforzerà il settore del contenzioso bancario e si affiancherà a Francesco Stocco, proveniente da Hogan Lovells che già operava nel dipartimento.

Anche il dipartimento di diritto amministrativo vede un ulteriore crescita del proprio organico con l'ingresso della dottoressa Ilaria Miller che collaborerà con il responsabile del dipartimento Daniele Maccarrone.

*I dipartimenti di diritto bancario e di diritto amministrativo – segnala l'avv. **Lamberto Lambertini** – hanno visto una forte crescita del lavoro in questo ultimo anno. Tale sviluppo ci ha confermato nella nostra visione di uno studio fortemente radicato sul territorio ma in grado di offrire ai clienti servizi solistici e specialistici ai più alti standard qualitativi.*

Dopo questi ulteriori ingressi nella sede di Verona – conclude l'avvocato – lo Studio sta studiando una serie di possibili sviluppi per le sedi di Roma e Milano che riteniamo possano crescere ulteriormente nei prossimi mesi. Questo ci consentirebbe di sviluppare uno studio legale multipractice di livello nazionale.

*Lo Studio Lambertini & Associati – segnala l'avvocato **Michele Cetto** – ha un portafoglio clienti estremamente consolidato sul territorio e è in grado di offrire una serie di competenze multidisciplinari ai clienti. Ritengo che la collaborazione con Lambertini & Associati possa ulteriormente ampliare il portafoglio e consentire allo Studio uno sviluppo di competenze specialistiche nel settore del contenzioso bancario che consentiranno di sviluppare ulteriori sinergie di mercato.*

TOPLEGAL.it

giovedì 15 settembre 2011

Nuovo ingresso per Lambertini

Dopo l'ingresso lo scorso primo settembre dell'avvocato **Giuseppe Perini**, nel contenzioso, lo studio fondato da **Lamberto Lambertini**, arruola un nuovo associate. Si tratta di **Michele Cetto**, proveniente dallo studio Mercanti Dorio. Cetto fa il suo ingresso all'interno dello studio Lambertini e associati, presso la sede di Verona e rafforzerà il settore del contenzioso bancario, affiancandosi a **Francesco Stocco**, proveniente da Hogan Lovells che già operava nel dipartimento.

«Adesso», afferma Lambertini, fondatore della boutique, «lo studio sta studiando una serie di possibili sviluppi per le sedi di Roma e Milano che riteniamo possano crescere ulteriormente nei prossimi mesi».

Con i nuovi ingressi il numero degli avvocati dello studio sale a 25.

ALBERTO FEZZI

Redditi e sogni

Ora, come accennato in precedenza, farò crollare un altro grande luogo comune su questa professione: gli avvocati, al contrario di quanto si pensi, guadagnano poco.

Certo, sicuramente ci sono alcuni avvocati che, soprattutto nel passato, hanno guadagnato molto denaro e, grazie al prestigio che si sono costruiti attraverso una lunga carriera e di cui quindi tuttora godono, possono ancora permettersi di inviare ai clienti parcelle molto alte senza vedersele rispeditate indietro avvolte attorno a una testa di cavallo mozzata.

Se però prendiamo come esempio un avvocato intorno ai 35/40 anni, possiamo constatare che costui guadagna meno di un carrozziere.

A ben vedere forse ho sbagliato esempio, perché è risaputo che i carrozzieri sono una delle categorie più benestanti della società attuale e la loro manodopera ha lo stesso valore di quella prestata da un neurochirurgo laureatosi ad Harvard («Scusi signor carrozziere, ho un piccolo problema: mi si è lievemente rigato lo specchietto retrovisore». «Ah mi spiace, ma per rimediare bisogna sostituire tutta la fiancata e cambiare tutti i pistoncini. Sono tre ore di lavoro, quindi 7.000 euro»). Comunque ci siamo capiti. Un avvocato con 10/15 anni di carriera guadagna, se gli va bene, come un impiegato in banca, quindi diciamo intorno ai 2.000 euro al mese, mentre se gli va meno bene guadagnerà intorno ai 1.000 euro al mese. Un neoavvocato invece non guadagna niente.

In sostanza, considerando anche i due anni di pratica e l'anno lungo il quale, di fatto, si distribuisce la preparazione per l'esame, un avvocato comincia a vedere qualche somma che abbia una dignità superiore a un rimborso spese dopo circa 6/7 anni dalla laurea. O meglio, così era quando ho iniziato io la professione (laurea nel 2001, titolo di avvocato nel 2005). Adesso la situazione è sicuramente più dura per tutti i motivi che ho già esposto, primo fra tutti la saturazione del mercato.

Anche qui si ripropone il solito problema: quando snocciolo queste cifre ai miei giovani amici neolaureati

che si erano già raffigurati a sfrecciare con una Lamborghini Diablo dopo un mese di pratica forense, questi sgranano gli occhi.

Li vedo che pensano: «Ma come, e i film? E Ally McBeal che è sempre a bere drink indossando vestiti firmati? E i protagonisti dei libri di John Grisham che hanno yacht e attici a Manhattan?».

Cari giovani amici, ormai dovrete averlo capito... La risposta è che tutto questo non esiste.

Levatevelo per sempre dalla testa.

Però, a questo punto della mia analisi, è arrivato il momento di non sembrare troppo pessimista, anche perché io stesso ho scelto di fare l'avvocato e lo faccio tuttora, dunque un motivo, anche economico, ci dovrà pur essere. Oltre ai pregi già elencati (un certo prestigio, stimoli intellettuali, gestione del proprio tempo), ebbene, come accade in tutti percorsi ardui che portano a mete desiderate, chi intraprende questa strada deve guardare oltre i singoli aspetti favorevoli o sfavorevoli della professione, oltre i vantaggi contingenti e gli svantaggi economici che la stessa comporta. Deve al contrario inseguire un sogno. Il neolaureato in Giurisprudenza deve cioè chiedersi: «Sono disposto a rinunciare a guadagnare denaro per sei, sette, otto anni, pur di imparare questa professione e poi poterla svolgere?». La mia risposta a questa domanda è sempre stata «sì». Durante quegli anni ho fatto colloqui di lavoro, ho pensato anche ad altre strade professionali, ma, devo dire, mai dedicandomi con determinazione. Io ho sempre voluto fare questo, e adesso posso dire che i sacrifici compiuti sono serviti. Io svolgo un lavoro che dipende esclusivamente da me, nessuno decide cosa devo fare e come lo devo fare, decido io. Sono io a decidere anche come funziona il mio studio. Faccio un lavoro che posso programmare. Un giorno potrei decidere di rimanere a casa senza giustificarmi con nessuno. Posso andare in studio alle dieci di mattina senza che nessuno mi dica niente. In vacanza vado quando voglio. Lasciate pure stare quanto guadagno (riesco a vivere in modo dignitoso ma niente di più, non sono ricco, sono più o meno l'avvocato medio del-

l'esempio che ho fatto prima), e valutate invece un aspetto che, almeno secondo me, ha un valore immenso, che vale più di qualsiasi stipendio: io sono libero. La libertà che io ho è inestimabile. Io ho sempre voluto fare questo lavoro, indipendentemente dal guadagno che ne avrei ricavato (certo, un minimo deve esserci, per campare), perché sapevo che mi avrebbe dato questa libertà, e con essa una buona qualità della vita. Perché, personalmente, io tengo sempre a mente che *lavoro per vivere* e non viceversa, e che quindi il lavoro deve permettermi di vivere meglio. Adesso farò una cosa narcisistica e stucchevole ma che può essere illuminante a proposito, un'autocitazione. In un mio precedente romanzo, intitolato *Fino alle lacrime* (Bonaccorso Editore, 2008), oltre ad aver creato un personaggio di professione avvocato, quasi il mio alter ego, ho dato vita a Giò, che a un certo punto snocciola un monologo feroce contro chi vive per lavorare, contro coloro che del loro lavoro sono schiavi, contro coloro che si ammazzano per un buono stipendio e puntano così a diventare le salme più ricche del cimitero. Ebbene, Giò non è il mio alter ego, ma quel monologo lo sottoscrivo in pieno (in effetti, a ben vedere, l'ho anche scritto oltre che sottoscritto!). Mi sento spesso dire una frase, specialmente da amici che lavorano come dipendenti, in banca o in qualche azienda: «Ah, voi avvocati non fate niente. Andate in studio quando volete, andate in vacanza quando volete», e così via... A parte il fatto che non è proprio così, in ogni caso io a questo luogo comune non ci sto. Per avere la libertà che oggi ho, quella libertà che i lavoratori dipendenti adesso mi invidiano, io dopo la laurea ho stretto i denti, ho fatto la gavetta, ho lavorato quasi gratis per sei anni e pure con il rischio di doverlo fare per altri anni ancora. I miei amici invece hanno voluto uno stipendio sin da subito, perché era bello avere le tasche piene di soldi a ventitré o ventiquattro anni, per "sistemarsi", per non correre rischi.

È una scelta, e io non la giudico né la critico. Però adesso, se per avere quello stipendio a ventitré anni, per esservi voluti sistemare sin da subito, per non aver voluto rischiare, vi ritrovate a svolgere, a dieci anni di distanza, un lavoro noioso e pesante, non prendetevela con me che, dopo aver fatto sacrifici e aver rischiato, sono arrivato a una posizione che mi dà più libertà e mi permette di avere una qualità della vita migliore della vostra. Io sono solo stato più lungimirante di voi.

Un'altra questione da analizzare a fondo inerente i redditi degli avvocati riguarda l'auspicio che i professionisti stessi si rendano conto che ormai, data la concorrenza del mercato attuale, e direi anche più

SAGGISTICA

IL PRINCIPE DEL FORO NON ESISTE

Riflessioni semiserie sul mestiere dell'avvocato

ALBERTO PEZZI



HISTORICA

in generale l'andamento della società, non possono più pretendere di guadagnare cifre astronomiche. Non è più ragionevole, è un fatto che non esiste, né potrà esistere mai più. Le tariffe professionali degli avvocati, per ciascuna attività svolta, presentano importi minimi e importi massimi, permettendo così di redigere parcelle con molta discrezionalità. Per la stesura di un medesimo parere, un avvocato può chiedere 500 euro e un altro 5.000. Di solito quello che ne chiede 5.000 si giustifica con il cliente inorridito dicendo di aver semplicemente applicato le tariffe professionali. Il che è corretto, ma anacronistico. Queste tariffe, se non nei valori più vicino al minimo (e comunque anche su questi valori ci sarebbe da discutere, e infatti se ne è discusso sin dai tempi degli interventi compiuti dall'ex ministro Bersani e se ne discute parecchio), non sono più giustificabili, non trovano più riscontro in un'esclusività della nostra professione, né in un blasone che a priori giustifichi la pretesa di cifre elevate da parte dell'avvocato, né in un mercato in cui dovrebbe girare tanto denaro. La crisi economica che ha colpito il mondo occidentale è stata in parte molto reale e in parte molto utilizzata come pretesto per pagare il meno possibile. In tutti e due i casi, agli occhi della clientela, ha reso

inaccettabili, sia materialmente, sia psicologicamente parcelle elevate.

Il cliente, di fronte all'avvocato "di grido" che gli ha chiesto 5.000 euro invece che 500, in primo luogo ora valuta se quella somma trova giustificazione nell'attività svolta dal professionista e nella sua effettiva preparazione e perizia, o se invece ha pagato solo il nome e il "grido". Una volta compiuta questa analisi comunque si chiederà: "E se la prossima volta, invece di rivolgermi a un esperto avvocato di 65 anni, mi rivolgessi a un bravo avvocato di 35 anni? A un avvocato che, senza enormi differenze di preparazione, mi farà pagare solo la sua bravura e non anche tutta la sua

esperienza?" Io ho verificato che le cose stanno cominciando ad andare in questo senso. A volte, certo, i problemi permangono. Se ad esempio l'avvocato di 35 anni dovesse chiedere le stesse parcelle di uno di 65, allora non si potrebbe fare niente. Sarebbe una dimostrazione di insuperabile stupidità, oltre che di precoce senilità. Oppure qualora, in un altro caso estremo, il cliente, recatosi dall'avvocato che gli chiede 500 euro, ritenesse che anche quelli sono troppi, perché nella sua mente si era prefigurato di pagarlo 50 euro più una pacca sulla spalla, "perché c'è la crisi ...Allora, visto che c'è la crisi, il parere te lo dai da solo, Zio Paperone!

GIAN PAOLO RANOCCHI

Bruges, 3 aprile. Le fatiche di un commercialista

Bruges, 3 aprile.

Carlo mi sveglia.

Albeggia. Barcollo verso la finestra e scosto la tenda. Non piove e questa è già una buona notizia. Ci aspettano 258 km di bici e beccarsi 11 ore di acqua non sarebbe salutare. 11 ore tra pascoli, muri e pavè che hanno fatto la storia del ciclismo.

Alberto, Andrea, CarloBe, CarloBo, Danilo, Leris ed io. Tutto nato quasi per caso qualche mese prima. Solita cena gaudente e dopo l'ennesimo bicchiere (forse di troppo) di biodinamico, Danilo dice "raga, io per i 50 anni mi regalo il "Fiandre". Ci penso e dico "anch'io ne faccio 50, ci sono!". L'alcoolismo dilaga e con esso l'entusiasmo ed alla fine buona parte dei presenti si suicidano, sportivamente parlando, collettivamente. Qualcuno si aggrega nei giorni successivi dopo averci addirittura pensato, cosa che rende la follia, se possibile, ancor più lucida.

La certezza è quella che ci aspetta un inverno impegnativo visto che il Fiandre non si inventa e pretende rispetto. E così sono mesi di uscite per fare il "fondo" necessario, con nebbia, pioggia, sole, neve, freddo. E "lasagne" ripetute per abituarsi all'ignoto pavè del nord.

Fino al fatidico giorno.

La Venezia del nord si consegna alla silenziosa (visto cosa li attende) compagnia di "commercialisti ciclisti" in una bella mattina di primavera che solitamente da queste parti stenta ad arrivare. Con i canali e le ordinate casette nordiche a fare da testimoni di un partenza, quella dalla meravigliosa piazza di Bruges, che farebbe emozionare anche chi in bici non ci è mai andato. Una moltitudine di persone che va in strada la mattina presto a rendere omaggio a quelli che, come noi, si cimentano con sé stessi.

In Belgio la bici è lo sport nazionale e il Fiandre è l'evento dell'anno.

Il bello della bici è che azzera ogni barriera rispetto al ring nel quale ognuno sceglie di scendere.

La strada e le grandi montagne sono lì che aspettano (come direbbe Leris).



Pedalaré alla *Ronde van Vlaanderen*, per un ciclista, è equiparabile a quello che per un calciatore è giocare al Maracanà o a Wembley. La differenza è che in strada basta salire in bici e pedalare. Provate a presentarvi in 22 al cancello di Wembley vestiti da calcio, con un pallone in mano dicendo "vorremmo giocare una partitina".

E così, alle 7, si parte. Direzione Ninove, periferia di Bruxelles.

Il sito ufficiale della gara dice: 258km, 18 muri ed una quarantina di chilometri di pavè.

Siamo tutti (relativamente) tranquilli anche perché al nostro seguito non c'è un direttore tecnico qualunque: c'è un certo Eros Poli che, tanto per dare due numeri, di Fiandre ne ha corsi 3 e si è scioccato, tra le altre, 5 Tour de France, 4 Giri d'Italia, 1 Vuelta, 5 Rubaix e 4

Milano- Sanremo. Uno che ha in bacheca una medaglia olimpica (cronometro a squadre a Soul nel 1988) e che vinto un'epica tappa del Tour dieci anni dopo. E non una tappa qualunque: la Montpellier – Carpentras, con il mitico Ventoux (scalato anche dal mio amico Lamberto in tempi non sospetti), dopo un fugone in solitaria con alle calcagna gente come Indurain e Pantani.

E lui, Eros, la sera prima a prodigarsi di consigli per noi cinquantenni “commercialisti ciclisti”, su come si pedala sul pavè del nord, che è tutta un'altra cosa rispetto ai nostri sanpietrini. “State morbidi sul manubrio” ci dice convinto “...e non aggrappatevi alla bici sennò vi ballano anche gli “zibidei” (Francesismo, il termine usato era più efficace).

E noi tutti ad annuire ipnotizzati.

E Gilbert, quello vero (non scherzo, c'era anche lui nel nostro hotel), a guardarci un po' strano quasi divertito. E noi a spiare cosa mangia Gilbert e tutta la squadra della Omega Pharma Lotto per cena.

Comunque ormai siamo in ballo e si pedala.

Purtroppo dopo una ventina di chilometri cade “Robocop” Danilo. Una brutta caduta. Un rumore agghiacciante, tante botte e dieci centimetri buoni di epidermide lasciati sull'asfalto Belga. Ma Danilo è una belva. Non lo fermerebbe neanche un Tir. Controlla la bici che fortunatamente non ha grandi danni, rimonta in sella e riparte. Un fenomeno.

I chilometri passano veloci e intorno al centesimo arriviamo al primo esame serio: il temuto pavè. È come andare contro un muro. Hai voglia a pensare alle parole di Eros..... “state morbidi....” Tutti attaccati al manubrio come se fosse il passamano di una ferrata a strapiombo sull'orrido. Balla tutto, la bici sembra debba andare in mille pezzi, i battiti salgono neanche si fosse sullo Zoncolan e la prostata urla. Qualcuno si butta sul sentierino laterale che corre tra il prato e la fila di porfido sconnesso, sperando in un po' di tregua ma alla fine, così, rischia di più. Sky, per gli sport amatoriali, è una sciagura: la gente vede in tv quello che fanno i campioni e pensa di poter fare la stessa cosa. Ma noi facciamo i commercialisti. Capiamo di fisco, bilanci, procedure,



figurarsi se siamo pratici nel pedalare su una striscia di terriccio umido di 10 cm con un rientro in carreggiata alto 5 cm. Roba da rischiare l'osso del collo.

Comunque la fine di ogni tratto di pavè è un sospiro di sollievo e una fila di gente ai lati della strada con le braghettoni spostate o abbassate (dipende dalla tecnica usata)..

Secondo esame: arrivano anche i muri storici. Mulattiere in mezzo ai campi nate per i carri agricoli lastricati in pietre basaltiche sconnesse e pendenze da rampe di garage. Il Quarensberg, il Patenberg, il Molenberg, l'incredibile Keppenberg, 18 muri si incasellano uno a uno. Con il computerino che via via sforna numeri: distanza, tempo, calorie, pendenze. Tra un incoraggiamento, una pacca sulla spalla e una chiacchiera. In uno scenario davvero meraviglioso.

Al 230esimo chilometro si annusa qualcosa di diverso. I ciclisti con un po' di esperienza entrano in uno stato di fibrillazione palpabile. Quando si arriva in un paese con un nome impronunciabile (Geraardsbergen), si sa che sta per arrivare il Grammont (*Muur van Geraardsbergen* o *Muur-Kapelmuur* in neerlandese). Ed il Grammont è un po' l'apoteosi ciclistica di un amatore che ha vissuto “l'inferno del nord” guardando i prof. solo in tv.

Qui sono scattati i grandi campioni scrivendo pagine epiche del ciclismo. Magni, Merckx, De Vlaeminck, Cancellara hanno costruito il loro successo su questo budello in pavè che sale, in alcuni tratti al 20%, in un boschetto verso la famosa chiesetta (Kopelmur). Ci arriviamo anche noi confusi tra i 20 mila che hanno corso il Fiandre 2011 (ma “solo” 4000 circa hanno fatto il “lungo” come noi) e adrenaliticamente passiamo tra quelle che a noi sembrano due vere e proprie ali di folla. Tanta gente con una passione e un amore per la fatica e la bici indimenticabile.

Pelle d'oca.

In cima l'immane foto tutti insieme davanti alla chiesetta (vedi file allegato).

Il resto è accademia. Perfino la foratura di Leris prima dell'ultimo muro (il Bosberg) diventa ovvietà. Ci sono perfino le “banane” e l'adrenalina per fare un po' di bagarre prima di passare sotto lo striscione del traguardo. Il nostro cuore ciclistico è rimasto sul Grammont.

Gli abbracci e le pacche sulle spalle comunque si sprecano

La serata di Bruxelles è la compensazione finale di un innaturale consumo di calorie.

Il numero delle birre ignoto. Dalla sesta in poi solo ricordi sfumati. È stato bello.

GIULIANO BERTI ARNOALDI VELI

Michele Evangelisti

Chi passeggia dalle parti dell'Arsenale, a Venezia, e provenendo dalla via Garibaldi supera il cancello d'ingresso ai giardini, si imbatte innanzitutto nella statua di Garibaldi, ritto in piedi in cima ad uno scoglio. L'eroe dei due mondi svetta guardando lontano in direzione di San Marco; mentre sul retro del monumento, più in basso, c'è un garibaldino che monta la guardia.

Proseguendo perpendicolarmente dietro al monumento, si percorre un viale alberato, che costeggia dal lato sinistro l'edificio recentemente restaurato che ospitò la prima biennale d'arte. Poi si supera un ponte, e subito sulla sinistra trova una balaustra, una cancellata alta circa un metro, che delimita lo spazio dei giardini all'interno dei quali si tengono tuttora le biennali di Venezia.

Sulla cancellata, appena a sinistra del varco d'ingresso, c'è una piccola lapide rettangolare. È di metallo come la cancellata, ed è fissata con quattro bulloni metallici. La si noterebbe a stento, se non fosse che quasi sempre alla lapidina si accompagna una mazzetta di fiori di stoffa rossi, dai quali pende a volte un lungo nastro pure rosso. Bisogna chinarsi, per leggere la lapidina, anche perché il sole fa specchio sul metallo,

e bisogna proprio metterci il naso sopra per decifrare il testo. Dice la lapide:

Qui il 15.4.1978
vittima di un sistema disumano
cadeva mortalmente
all'età di anni 19
Michele Evangelisti
mentre effettuava il servizio di leva
imbarcato sulla nave M-T-F 1303
della Marina Militare
Idealista e pensatore
era fiduciosamente aperto
e preparato alla vita

Il padre Alberto



Nessuno mi ha saputo dire chi fosse Michele Evangelisti e che cosa di preciso sia avvenuto quel 15 aprile 1978. Neppure digitandone su Google nomi e data ho trovato qualche indizio. Nella piccola sede dell'ANPI che c'è in via Garibaldi ho chiesto. Mi hanno saputo dire solo che sì, sanno che c'è quella lapide, che ci sono sempre i fiori, che commemora un ragazzo, che non era un veneziano, morto chissà perché.

Era dunque il 15 aprile 1978. Aldo Moro era da un

mele prigioniero delle Brigate Rosse, e si avviava con drammatica consapevolezza verso la morte oramai vicina. A Torino stava per riprendere il processo ai capi storici delle Brigate Rosse, le quali per fermarlo si accingevano ad uccidere il Presidente dell'Ordine degli avvocati Fulvio Croce.

Due mesi prima era stato ucciso a Roma il Direttore Generale degli Istituti di pena, il giudice Riccardo Palma. Molti altri morti ci sarebbero stati nei mesi a venire.

Ma tutto questo avveniva lontano da Michele, il quale aveva 19 anni e faceva il servizio di leva, imbarcato su una nave militare a Venezia. La lapide non dice che la sua morte sia avvenuta a seguito di qualche evento politico. La lapide dice invece che Michele è morto "vittima di un sistema disumano". Possiamo pensare che si fosse preteso da lui più di quanto era umanamente possibile chiedergli; che sia stato vittima di qualche episodio di nonnismo finito male; che fosse stato preso di mira da qualcuno (quale vittima migliore di un giovane "idealista e pensatore"?).

Che cosa faceva, che cosa pensava nelle lunghe e certo

anche noiose giornate di naja, non lo sappiamo. Avrà ascoltato della musica. Erano quelli i tempi delle radio libere, che rimbalzavano le canzoni come tormentoni. Nell'aprile del 1978, la canzone regina a hit parade era *Gianna* di Rino Gaetano, che aveva "scalzato" (così si diceva) *Solo tu* dei Matia Bazar, a sua volta il disco più venduto nei tre mesi precedenti. Certamente questa era la colonna sonora delle giornate di Michele. Poi, è successo qualcosa di terribile, non so cosa, e Michele è morto. Nemmeno consultando una raccolta di giornali dell'epoca ho trovato tracce del fatto. Fra tanti eventi drammatici di quei giorni, la morte di Michele doveva essere passata inosservata.

Ma non è importante sapere cosa sia successo. Perché in effetti lo sappiamo già. Ci mancano solo i dettagli. Il fatto è la morte insensata di un ragazzo di 19 anni che era "fiduciosamente aperto e preparato alla vita", come ha scritto sulla breve, bellissima lapide suo padre Alberto. Fermatevi un attimo quando passate dai giardini dell'Arsenale, a lasciare un pensiero dolente per Michele Evangelisti, e per suo padre Alberto.

Altro che «dagherrotipi e bile»... Cronaca (e fotocronaca) del convegno su “Vino, Arte e Cinema. Come finanziare le eccellenze italiane”

48

Dicevamo in apertura di questo numero de *Lambradani* che, come Elizabeth Taylor ne *La gatta sul tetto che scotta*, anche a noi professionisti soprattutto in questo momento di turbinosi cambiamenti è richiesto di metterci in gioco e guardare più in là dello stretto ambito lavorativo. E così, con una certa dose di ambizione, il 14 maggio scorso, a Roma, sulla terrazza del nostro Studio, abbiamo invitato un nutrito gruppo di amici, esperti, e personalità, uniti dal comune interesse per il cinema, l'arte ed il buon vino, a discutere, “senza interventi preparati”, di come valorizzare i beni culturali, il cinema e i prodotti del Made in Italy; di come promuoverne le sinergie; di come finanziarne lo sviluppo. Consapevoli che solo “sfruttando” appieno le eccellenze e il saper fare italiano sarà possibile pensare ad un rilancio della nostra economia.

Oltre a Sandro Boscaini, “filosofo del vino” e patrón delle Case Vinicole Masi, a cui abbiamo chiesto di presentare il suo libro-intervista “*Mister Amarone. Un uomo e un vino dal Veneto al mondo*” (Kate Singleton (a cura di), Marsilio, pp. 185), sono intervenuti, Giuliano Urbani, Ministro per la Cultura nella XV legislatura, Alberto Versace, Direttore Generale del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione del Ministero dello Sviluppo Economico, Maria Assunta Accili,





Segretario Generale del Commissariato per l'esposizione Universale di Shanghai, Maria Vittoria Marini Clarelli, sovrintendente della galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma, Paola Marini, direttrice del museo di Castelvecchio a Verona, e poi il dottor Arditi, della Banca Popolare di Vicenza, Maria Pia Reggi, Responsabile Alta Moda Valentino, Josè Rhisau, direttore del CESPI (Centro Studi Politica Internazionale) e tra i fondatori del CEIAL (Consiglio Economico Italia America Latina), Milena Canonero, costumista vincitrice di 3 premi Oscar con *Barry Lyndon*, *Momenti di Gloria*, e *Marie Antoniette*, il dottor De Battisti di *DB Invest LTD*, società operante a Londra anche nel finanziamento di produzioni artistiche e cinematografiche, il regista Roberto Faenza, la produttrice cinematografica e presidente di Jaen Vigo Italia, Elda Ferri, il regista Jonathan Nossiter, autore tra l'altro del documentario *"Mondo vino"*, oltre a Simona Bellettini e Alessio Lazzareschi, partners di *BLM Studio Legale*, specializzati nell'assistere società del mondo del cinema, e tanti altri.

Parterre de roi, dunque, a cui abbiamo chiesto di intervenire partendo dalle seguenti considerazioni: se Arte e Cultura sono il vero *unicum* del nostro Paese che tutto il mondo ci invidia; se il Cinema, oltre che nella

sua nobile veste di settima arte può essere anche un eccellente veicolo di promozione e comunicazione delle eccellenze italiane; se i prodotti del Made in Italy devono la propria unicità al fatto che sono figli della storia, della cultura e dell'antico saper fare italiano; è possibile pensare a iniziative concrete che possano generare ad un tempo valore per la filiera dei beni culturali, promozione delle nostre eccellenze, e in definitiva costituire un volano per lo sviluppo dell'intero sistema Paese?

A una sollecitazione così impegnativa, ospiti e amici hanno tutti risposto – Paola Marini con l'irriverenza di un Ariel shakespeariano, Giuliano Urbani con il suo proverbiale *aplomb*, Alberto Versace con il puntiglio dell'esperto, Elda Ferri con la caparbieta della produttrice romantica, Simona Bellettini con la voce emozionata dell'avvocato che a questi temi dedica quotidianamente la propria professione, Sandro Boscaini con l'ottimismo e anche la serenità di chi ha vinto la scommessa dell'eccellenza, Milena Canonero, pur avendo vinto tanti Oscar, con l'amarezza di chi guarda al cinema che non esiste più, e poi tutti gli altri – alternando ragionamenti di carattere tecnico, che speriamo di poter avere sotto forma di contributo in un prossimo numero della rivista, con provocazioni frutto dell'esperienza e dell'intelligenza.

Si è detto, ad esempio, che la recente normativa sul *tax credit* che consente di usufruire di un beneficio fiscale a chi investe in produzioni cinematografiche è in grado di ampliare la platea dei finanziatori, ma impone agli istituti di credito e agli altri investitori professionali, di creare meccanismi e *partnership*, anche nella forma di *joint venture* contrattuali, per raggruppare investitori esterni al settore del cinema, per valutare anche con criteri di economicità le opere meritevoli di investimento, per differenziare il rischio in più produzioni, e infine per favorire le aggregazioni tra produttori e raggiungere così caratteristiche dimensionali e orga-





nizzative adeguate a diventare oggetto di investimento. Banca Popolare di Vicenza, presente all'incontro, se farà tesoro del consiglio e saprà raccogliere la sfida potrà forse contare su un nuovo fronte di attività.

È stato poi osservato che il *product placement* nelle produzioni cinematografiche rappresenta una grande opportunità per ridurre l'asimmetria informativa rispetto a molti prodotti del Made in Italy. Giuliano Urbani, a suo tempo promotore del Codice dei Beni Culturali, ha sollecitato istituti bancari e investitori istituzionali a guardare con maggiore interesse al finanziamento di produzioni cinematografiche che incorporino anche questa possibilità. E si dovrebbe considerare che il nostro paese vanta un patrimonio di vere professionalità, registi, costumisti, scenografi, che sarebbero in grado di sviluppare progetti originali e di qualità, senza svilire l'opera cinematografica.

Sempre sul fronte dell'approvvigionamento delle risorse, si è poi notato che in Lussemburgo già dal 2007 esistono particolari fondi di investimento specializzati, i *SIF* (*Specialized Investment Funds*), che a differenza dei fondi tradizionali permettono di investire direttamente in beni materiali o immateriali quali metalli preziosi, vino, auto d'epoca, opere d'arte, opere cinematografiche. Anche da noi andrebbe pensato a

strumenti che permettano di professionalizzare l'investimento in questi settori. E Alberto Versace si è detto pronto a promuovere un tavolo di lavoro sul punto, coinvolgendo direttamente il suo dipartimento presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Roberto Faenza ha poi provocatoriamente auspicato che si cominci a considerare il Ministero dei Beni Culturali come una sorta di Ministero dell'Economia, cui fare riferimento per promuovere politiche della crescita. E così è stato ancora Alberto Versace a ricordare che il migliore auspicio a fare "sistema" sta nei risultati che si sono ottenuti quando cinema e cultura, arte e Made in Italy, territori ed eccellenze italiane, si sono messi assieme. Ad esempio, dopo il successo del film tratto dal *best seller* di Dan Brown "*Il Codice da Vinci*", le visite al Cenacolo di Santa Maria delle Grazie a Milano dal 2004 al 2010 sono aumentate esponenzialmente. Il Cenacolo Vinciano è passato dal 45° posto per numero di visite al 25° posto tra i musei italiani più visitati. E ancora, a seguito dell'esposizione del Satiro Danzante a Tokyo, conclusasi pochi mesi or sono, che ha attratto 15 milioni di visitatori paganti, si è fortemente rinnovato l'interesse per la Sicilia e per la sua cultura nel paese Asiatico.





Ma il vero lascito di questa giornata è un progetto che auspichiamo si faccia presto concreto. Alla fine dell'incontro, poi proseguito in una cena in terrazza al chiarore del Vittoriano, pare che il regista Jonathan Nossiter, complici i due "produttori" Sandro Boscaini ed Elda Ferri, abbia confidato di voler radunare in Valpolicella una sorta di stati generali del cinema internazionale. Per discutere di un'arte che, causticamente secondo Nossiter è morente; per valutare, proporremmo noi, una possibile sinergia con uno dei grandi prodotti italiani, il vino appunto, che in Valpolicella ha punte di eccellenza. Magari realizzando proprio lì e in quei giorni un primo docufilm, a riprova di come l'unione tra cinema e prodotti del Made in Italy possa essa stessa risultare una forma d'arte.

Del resto, che la terra di Valpolicella possa portare buoni frutti e buona fortuna, lo si capisce dalle parole di Sandro Boscaini alias Mister Amarone: *"Bisogna essere nati qui, in queste colline, da famiglie di viticoltori, e aver vissuto nella tipica casa di antica fattura per capire... Solo in quelle case si respirava il profumo dell'uva dell'Amarone e ancora ricordo con precisione come variava dall'intensa fragranza di ciliegia dell'uva fresca al più riposato dolciastro di quella appassita... Nei mesi l'odore dell'uva si alternava all'aflore che saliva dalla cantina,*



dolce e penetrante alla pigiatura, acre e pungente di fermentazione, austero di legno e di vino, pronto all'inizio dell'estate... Era d'obbligo l'assaggio ed erano ambiti quei chicchi dagli impercettibili punti bianchi, perché in essi trovavamo il dolce più cremoso e la sovramaturazione più intensa come di nespole" (Mi racconto..., in Mister Amarone, cit., pagg. 11-13).

Se il Costasera e il Corbec sorseggiati a cena non hanno troppo gonfiato gli entusiasmi e ammalato le menti, il prossimo appuntamento è dunque in Valpolicella. Con l'auspicio che vino, arte e cinema siano ancora una volta motore di sviluppo del nostro Paese.





Abuso del processo e processo dell'abuso

Considerazioni sparse su ciò che accade quando si perdono di vista i principi generali del diritto (e del buon senso)

E risaputo: litigare raramente porta a buoni risultati; ma litigare in modo pretestuoso – per di più brandeggiando lo spauracchio del fallimento – può portare a risultati disastrosi: soprattutto quando, nella foga del litigio, si finisce con il perdere di vista i principi generali del diritto comune (e del buon senso).

Ed è proprio questa – in sintesi – l'amara lezione che il Tribunale di Bassano del Grappa – con decisione dello scorso 25 maggio (*Sez Fall., Ord. n. 268/2011 Rep. Fall., Est. Monica Attanasio*) – ha ritenuto di impartire ad un collega - che per l'occasione vestiva sia i panni del professionista che quelli, per molti versi scomodi, di parte in causa – là dove, d'un canto, non solo ne ha respinto l'istanza di fallimento che proponeva ma, anche, ha ritenuto di far seguire a tale decisione un'esemplare condanna al pagamento delle spese processuali: sul presupposto – in definitiva – che l'azione fosse stata intentata dimenticando i principi generali dell'ordinamento e, dunque, abusando dello strumento processuale e delle prerogative che lo stesso di norma avrebbe offerto.

Ma si vada con ordine.

Ai fini della dichiarazione di fallimento due sono – come noto – i presupposti ritenuti necessari (e sufficienti) dal nostro legislatore: l'uno – per così dire: di carattere soggettivo –, consiste nella legittimazione dell'istante a proporre la domanda in quanto – come peraltro (forse troppo genericamente) richiesto dall'art. 6 della norma fallimentare – lo stesso sia qualificabile come creditore del fallendo; l'altro – di carattere squisitamente oggettivo – consistente invece nello stato d'insolvenza: da intendersi, in particolare, come fatto in sé e per sé considerato e a prescindere, dunque, dalle ragioni che lo stesso hanno determinato (così: *Cass. 29 settembre 1990, n. 9704, in Giur. Fall. 1991, p. 265 e Cass. 17 marzo 1989, n. 1321, ivi, 1989, p. 614*). Con l'inevitabile conseguenza che, là dove ci si affermi creditori e l'insolvenza del fallendo sia riconducibile (anche solo) al comportamento illecito

dell'istante (o di terzi), tale situazione non sarà – di norma – comunque idonea a evitare – almeno stando alla lettera della norma e, comunque, alla natura pubblicistica della procedura – la dichiarazione di fallimento; tutt'al più residuando, per lo sfortunato imprenditore che sia dichiarato fallito, la possibilità di proporre azione risarcitoria in via autonoma dalla procedura concorsuale (cfr. *Cass. 26 febbraio 1979, n. 1254, in Giur. Fall. 1980, p. 653*).

Ebbene. Se questo – seppure in sintesi – appare essere lo stato dell'arte, va pure subito detto che non a questo ha ritenuto di doversi limitare il giudicante bassanino: il quale, ha infatti ritenuto che il fallimento non possa e non debba essere dichiarato, “...*pur in presenza di un'obiettiva situazione di difficoltà dell'imprenditore fallendo...*” qualora, non solo, la stessa appaia essere la conseguenza di un pregresso comportamento abusivo posto in essere dall'istante ma, anche, quando il procedimento pre-fallimentare risulti vieppiù piegato a finalità ad esso estranee quali – come inizialmente accennato – quella di accertare *tout court* l'esistenza del credito e, dunque, la legittimazione ad agire dell'istante.

Ed è, a ben vedere, già sotto quest'ultimo profilo che la pronuncia risulta assai interessante là dove, cioè – dopo aver doverosamente premesso che “...*la legittimazione dell'istante non può fondarsi su una mera affermazione dello stesso di essere creditore del fallendo...*” (con la conseguenza che, in difetto di accertamento giudiziale del credito avente carattere di definitività, occorrerà procedere, ai fini della verifica della sussistenza della legittimazione attiva, ad un accertamento incidentale della sussistenza del credito allegato dall'istante) –, conclude sanzionando come illegittima la condotta dell'istante che sia volta a trasformare “...*l'istruttoria pre-fallimentare – strutturata come procedura sommaria e connotata da particolare celerità – (...) in un giudizio di cognizione ordinaria inteso all'accertamento di tale credito*”.

E non meno categorica – a ben vedere – è apparsa esse-

re, poi, la posizione assunta con riferimento al (necessario) requisito oggettivo: là dove, cioè, s'è affermato che lo stato d'insolvenza deve ritenersi escluso qualora la pur obbiettiva situazione di grave difficoltà in cui la fallenda si venga a trovare "...appaia la conseguenza di un comportamento abusivo posto in essere dall'istante".

Ed è qui il punto (e la novità). La soluzione – che peraltro riprende l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale "...la dichiarazione di fallimento non può essere il frutto di una condotta abusiva da parte del singolo creditore istante e deve ritenersi quindi preclusa ogni qual volta lo stato di insolvenza sia stato determinato da un suo comportamento improntato a mala fede in quanto contrario al dovere di cooperare per la realizzazione degli interessi della controparte." (Cass. Civ., sez. I, del 19 settembre 2000, n. 12405, in *Dir. e Prat. Soc.* 2001, 4, p. 69, in *F. It.* 2001, I, 2326 nonché in *Fall.* 2001, p. 669) – ha, in vero, il pregio di estenderne la portata precettiva e di trasporre le posizioni di principio emerse negli ultimi anni sia in giurisprudenza che in dottrina (cfr.: M. Taruffo, *Elementi per una definizione di "abuso del processo"*, in AA.VV., *L'abuso del diritto*, Padova, 1998, 435; A. Dondi, *Manifestazioni della nozione di abuso del processo civile*, in *L'abuso del diritto*, Padova, 1998, 459; A. Dondi, *Cultura dell'abuso e riforma del processo civile negli Stati Uniti*, in *Riv. dir. proc.*, 1995, 787; G. Scarselli, *Lealtà e probità nel compimento degli atti processuali*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1998, 91; V. Ansanelli, voce *Abuso del processo*, in *Dig. disc. priv.*, I, Torino, 1987, 1; L.P. Comoglio, *Abuso del processo e garanzie costituzionali*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, 319. M.F. Ghirba, *La meritevolezza della tutela richiesta, Contributo allo studio sull'abuso dell'azione giudiziale*, Milano, 2004; F. Cordopatri, *L'abuso del processo*, I, *Profili storici*, II, *Diritto positivo*, Padova, 2000; A. Dondi - A. Giussani, *Appunti sul problema dell'abuso del processo civile nella prospettiva de iure condendo*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2007, 193; D. Borghesi, *L'abuso del processo*, in *Relazioni e Convegni de L'associazione dei Civilisti*, 2009) sul ruolo – mutuato per lo più dal diritto dei contratti – che il generale dovere di buona fede e di correttezza deve occupare all'interno del processo, e non solo di quello pre-fallimentare.

Ed infatti, pur ribadendo il consolidato principio secondo il quale lo stato di insolvenza opera quale presupposto dell'apertura della procedura concorsuale indipendentemente dalle cause dalle quali la stessa ha tratto origine (Cfr.: Cass. 20 giugno 2000, n. 8374, in *F. It.*, Mass., c. 771), la pronuncia in oggetto ha radicalmente escluso che quei presupposti possano essere assunti ad una dimensione di assoluta ed indiscriminata generalizzazione, dato che essi necessariamente devo-



Tex©Sergio Bonelli Editore Srl

no incontrare il limite segnato dai principi generali che permeano di sé l'intero ordinamento: tra i quali, appunto, deve senz'altro includersi il principio di correttezza e buona fede di cui agli art. 1175 e 1375 c.c. (su cui cfr. G. Silvestri, in *F. It.*, 2001, I, c. 2326, Medici, in nota a Cass. 6 novembre 2000, n. 14436, in *F. It.* 2001, I, c. 1992).

E allora: *quid iuris*?

Che, seppure la portata della decisione appare – come peraltro fatalmente accade nei giudizi di merito – indubbiamente condizionata dalla peculiare (quanto triste) vicenda che l'ha originata, la stessa ha l'indiscutibile pregio di fornire al lettore almeno un proficuo spunto di riflessione: invitandolo, innanzi tutto, a meditare in ordine al fondamento della natura della procedura fallimentare e sulla problematica della coesistenza di interessi pubblici e privati nel fallimento. Ed infatti, posto che a base della pronuncia è individuabile la stretta correlazione tra insolvenza – quale presupposto del procedimento concorsuale – e la situazione dalla quale la stessa è derivata, sembra giustificato dedurne che un simile modo di argomentare sia in grado di porre in seria discussione non solo e non tanto la concezione del credito (Ord. Trib. Cagliari, Sez. Fall., 29 dicembre 2009), e dell'insolvenza (Cass. 7 luglio 1992, n. 82712, in *F. It.*, Rep. 1993, voce *Fallimento*, n. 172) come fatti giuridici a sé stanti, ma, soprattutto, sia in grado di mettere fatalmente in discussione la separatezza della disciplina del fallimento, che – come già è stato notato (G. Silvestri, in *F. It.*, cit.) – troppo spesso continua a prescindere, nella prassi di molti dei nostri Tribunali, dal diritto comune (e dal buon senso).

Amministrazione straordinaria con cessione di complessi aziendali. Quanto possono durare i tempi supplementari?

In questo periodo di perdurante instabilità economica, il diritto della crisi d'impresa è venuto ad assumere un ruolo preponderante nella quotidianità della pratica professionale. E non solo dal punto di vista quantitativo.

L'entità della crisi, infatti, tale da colpire pressoché l'intera gamma delle tipologie d'impresa (dalla piccola impresa familiare il cui spettro d'azione è quasi esclusivamente quello locale, al gruppo strutturato ed attivo sui mercati internazionali), impone un confronto costante con le numerose (forse troppe) procedure che l'ordinamento appresta per affrontare il dissesto economico d'una azienda.

Accade così di imbattersi con maggior frequenza in procedure concorsuali per cui sono richiesti requisiti dimensionali di particolare importanza. Procedure che privilegiano il recupero delle aziende colpite da rovesci economici, ma ancora in grado di giocare – almeno in potenza – un ruolo nella realtà economica di provenienza. Procedure il cui fine è evitare che la (in)soddisfazione del “ceto creditore” (come viene asetticamente definito) determini un progressivo impoverimento del tessuto produttivo nazionale.

Questa constatazione, di per sé banale, offre l'occasione per affrontare un aspetto peculiare ed interessante di un istituto al quale la contingente situazione delle imprese italiane di medie e grandi dimensioni porta a guardare con rinnovata attenzione: l'amministrazione straordinaria.

Il carattere distintivo di questa procedura è dato dalla naturale prosecuzione dell'esercizio dell'attività d'impresa a seguito della sentenza di dichiarazione di fallimento, con facoltà – rimessa all'apprezzamento discrezionale del Tribunale competente – di consentire allo stesso imprenditore insolvente di mantenere la conduzione della propria azienda sino alla apertura della fase amministrativa del procedimento (l'affidamento della gestione della medesima al commissario giudiziario incaricato di svolgere la relazione di cui all'art. 27 d.lgs. n. 270/99 è, infatti, solo eventuale).

Le finalità perseguite dal procedimento di ammini-

strazione straordinaria non sono, principalmente, di carattere liquidatorio. Ciò a cui esso mira, infatti, è il “*recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali*” (art. 27 d.lgs. n. 270/99), da attuarsi tramite l'esecuzione di un programma di ristrutturazione dell'impresa ovvero di un programma finalizzato alla cessione dei complessi aziendali impiegati dalla medesima, scindendo così le sorti della struttura produttiva da quelle del soggetto che ha in precedenza gestito la stessa.

La procedura prevede tempi contingentati per procedere alla esecuzione degli alternativi programmi di ristrutturazione ovvero di cessione dei complessi aziendali, concedendo termini temporali solo in apparenza ampi.

Volendo, infatti, concentrare la nostra attenzione sui programmi finalizzati alla alienazione dei complessi produttivi piuttosto che sulla ristrutturazione dell'impresa sottoposta a procedura, dobbiamo considerare il termine di un anno a tal fine concesso può rivelarsi in alcuni casi insufficiente, specie se il tessuto economico in cui l'impresa è inserita – ed all'interno del quale appare logico si ricerchi un potenziale nuovo assuntore dell'azienda in amministrazione – sconti anch'esso gli effetti negativi di quella medesima congiuntura che ha determinato lo stato di crisi della realtà economica che si vorrebbe recuperare conservandone, almeno in parte, i livelli occupazionali e la capacità di creazione di valore.

Consapevole di un rischio di tal sorta, il cui manifestarsi può dipendere da una nutrita serie di fattori (la necessità di una pronta riorganizzazione dell'impresa all'indomani della nomina degli organi della procedura, il verificarsi di vicende interne alla procedura che incidono sulla gestione della medesima come l'estensione a imprese controllate o collegate, le complessità legate alla struttura dell'azienda interessata che impongono trattative articolate sia per l'individuazione che per l'alienazione dei vari cespiti o ancora, semplicemente, le necessità di tempo legate alla ricerca e selezione dei potenziali compratori), il legislatore – all'art. 66 del de-

creto n. 270 del 1999 – ha previsto per il commissario straordinario la possibilità di farsi autorizzare dal Ministero, sentito il parere del Comitato di sorveglianza, ad instare il Tribunale competente per ottenere una proroga dell'amministrazione straordinaria di tre mesi che può essere concessa, con decreto motivato, una sola volta. Una sorta di “tempi supplementari” la cui eventuale concessione ha quale scopo quello di salvaguardare l'esito favore della procedura e quanto nel corso di essa compiuto, impendendo che ciò che viene investito in termini di selezione dei soggetti interessati alla potenziale assunzione dell'azienda in crisi e nella conduzione delle trattative volte alla sua cessione vada perduto.

Il carattere peculiare di questa proroga è, comunque, la brevità – tanto che in dottrina viene individuata come proroga meramente tecnica (Nigro, *Le nuove leggi civili commentate*, 2000, 146) – e che, forse, risulta eccessiva se non in antitesi rispetto alla *ratio* ad essa sottesa.

Ad ogni buon conto, la sua concessione, oltre ai passaggi procedurali sopra accennati, richiede che non vi sia ancora stata – quanto meno non si sia ancora conclusa – la trattativa per la alienazione dei complessi aziendali che la procedura ha posto in vendita tramite apposite procedure ad evidenza pubblica.

In particolare, la norma fa riferimento alla sussistenza di “*iniziative di imminente definizione*”. Sulla portata e sul significato di una tale espressione si concentrano soluzioni interpretative dalle quali può dipendere una maggiore o minore utilità concreta della disposizione, ovvero la possibilità di impiegare la stessa guadagnando – se del caso e a secondo le necessità della fattispecie concreta – un maggior o minor lasso di tempo, anche a prescindere dal chiaro riferimento temporale ad “*un periodo non superiore a tre mesi*” (co. 2).

Secondo la lettura più rigorosa, in linea con il dato letterale della norma, la disposizione di cui all'art. 66 d. lgs. n. 270/99 non va riferita ai casi in cui la conclusione degli accordi per il trasferimento di complessi aziendali dell'impresa in crisi sia di prossima definizione ovvero oggetto di trattative, bensì a quelli in cui un accordo risulta effettivamente già raggiunto e che, per contro, nell'arco temporale ristretto dei tre mesi di proroga occorra unicamente procedere al perfezionamento di questo ai fini della fase conclusiva della procedura, quella liquidatoria (così, ad esempio, Lo Cascio, *La nuova disciplina della amministrazione straordinaria*, in *Corriere Giuridico*, 1999, 1193 e ss.).

In questo senso, i “tempi supplementari” costituirebbero davvero solo un espediente tecnico destinato ad operare per consentire la formalizzazione di decisioni

già raggiunte. È evidente, però, che la pratica (per i motivi che sopra abbiamo ricordato con alcuni esempi) induce a ricercare interpretazioni estensive del dettato della legge che consentano una proroga dei termini non così contenuta; e ciò non per altro, ma al fine di evitare che formalismi che pure hanno una loro non trascurabile ragion d'essere – bilanciare gli interessi del ceto creditori ad una liquidazione che non sia rinviabile *sine die* con quelli dell'impresa e dei suoi vari *stakeholders* (lavoratori, fornitori, clienti) alla sua prosecuzione e sopravvivenza – vanifichino gli sforzi compiuti in corso di procedura proprio quando essi stanno per produrre il loro frutto.

Sulla scorta di un precedente giurisprudenziale in materia di realizzazione del programma di cessione di complessi aziendali (Trib. Milano 22 settembre 2005), una parte della dottrina (Ponti-Spadetto, *L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi*, Cedam, 2006, 175) ha sostenuto che ove l'autorizzazione per la esecuzione del programma sia comunque intervenuta nei termini di cui all'art. 27 d.lgs. n. 270/99 possa ammettersi un termine di proroga implicitamente esteso fino alla effettiva esecuzione del trasferimento dei beni aziendali compresi nel perimetro individuato dal programma medesimo. E ciò affinché i tempi di esecuzione tecnica necessari per la conclusione della cessione non divengano motivo di conversione della procedura in fallimento, con conseguente frustrazione degli sforzi frattanto compiuti.

La soluzione – di certo estensiva – è aderente alla *ratio* della norma. Ed anzi, pur se da verificare, nella sua concreta applicazione al caso di volta in volta occorrente, pare rispondere davvero alle esigenze cui il legislatore del 1999 ha inteso provvedere con l'art. 66 d.lgs. n. 270/99.

In questo senso, infatti, la concessione di termine tecnico finalizzato a non vanificare l'opera svolta per il raggiungimento delle finalità proprie della amministrazione straordinaria appare in linea con lo spirito della procedura e, comunque, tale da temperare equamente la tutela dei creditori – in attesa della liquidazione del credito per il quale si sono insinuati.

In conclusione, dunque, riprendendo la metafora calcistica del titolo, credo che in questo caso sia opportuno che l'arbitro finisca per acconsentire che l'azione iniziata prima dello scadere dell'ultimo minuto dei supplementari non debba venire interrotta dal fischio finale nel caso in cui una tale scelta finisca per penalizzare – senza alcun concreto vantaggio – alcuno dei contendenti.

JENNIFER ADAMI

Lo zibaldone (semiallegro) di una praticante indovina

Neppure un mese fa mi trovavo a sfogliare per la prima volta i numeri trascorsi di questa specie di rivista. Oggi, nel mio primo giorno di pratica forense nello studio LIA, mi viene "ordinato" (non so se le virgolette siano appropriate) di scrivere qualche riga e temo di non potermi sottrarre.

Debbo intanto far mente locale sul numero di professionisti che oggi ho conosciuto e che compongono lo studio. Ad ora ricordo a fatica qualche nome e diverse facce.

Già so che domani chiamerò qualche avvocato con il nome di qualche praticante o, peggio ancora, qualche avvocato o qualche praticante con un nome inesistente nello studio.

Dovrei poi dire del numero di stanze e specchi che compongono la sede in cui si trova la mia postazione: non escludo possa capitarmi anche domani di bussare, come non più tardi di qualche ora fa è accaduto, alla porta di un avvocato per salutare, chiedendomi, ignara, il motivo di quel silenzio tombale e capendo solo in seguito di aver bussato alla porta di un ripostiglio!

Sicuramente qualche professionista nei prossimi giorni, sparsa la voce di qualche altra mia brillante intuizione, deciderà di darmi, forse, un'altra, l'ultima magari, possibilità per ricredersi sul mio conto.

E sarà allora che quel professionista potrà godere della mia riconoscenza imperitura (nei limiti, della mia vita, ovviamente)!

Riconoscenza in quanto, con oggi, intraprendo questo cammino di crescita professionale con impegno, dedizione, passione e con la convinzione che questo combinato sia già un buon inizio, sufficiente a scusare qualunque qui pro quo futuro io possa ancora combinare! Infine riporto che Lambertini ha aggiunto che quando è stato praticante lui (cosa che non mi sembra possibile, perché l'istituto del praticantato non esisteva



nell'Alto Medioevo) l'approccio professionale era più semplice di oggi. Sarà! Ma oggi a me sembra davvero molto complicato.

Voglio comunque che si sappia che le doti di cui ho parlato sopra (impegno, dedizione, passione) sono scritte prevalentemente ad uso e consumo dei professionisti dello studio: non so se i lettori di questa rivista ne sono interessati. Sono certa però che ne capiranno lo spirito.

L'amministrazione dell'azienda familiare*

Quando si parla di amministrazione dell'azienda di famiglia occorre soffermarsi sulle relazioni tra proprietà della società, gestione aziendale e "consiglio di famiglia", inteso come centro parasociale di governo dell'azienda.

Occorre altresì una valutazione di quale sia la forma societaria idonea a consolidare la continuità della proprietà.

Occorre poi una verifica della struttura di controllo dell'azienda familiare: la scelta dei componenti del C.d.A., la struttura ed i poteri dell'organo amministrativo, il sistema delle deleghe, il diritto di voto e gli altri diritti della proprietà.

Occorre infine un'indagine sulle nuove categorie di azioni e sui nuovi diritti del socio di Srl.

Nell'economia di questo intervento sosterremo la tesi della necessità che l'amministrazione dell'azienda di famiglia riscopra la cultura delle regole, rimanendo ampiamente diffusa l'insofferenza per le regole normative e statutarie, inducendo a trascurare una serie di adempimenti, non solo formali (convocazione, riunione, deliberazione, verbalizzazione) per i Consigli di Amministrazione per l'assemblea dei soci, con la conseguente estrema vulnerabilità in caso di conflitto.

Sosterrimo inoltre che è indispensabile che l'amministrazione dell'azienda familiare coinvolga soggetti estranei

Ciò detto, partiamo da una definizione: il denominatore comune delle imprese familiari deve essere individuato nella molteplicità dei ruoli che un gruppo, legato da vincoli di parentela, esercita in azienda, con un investimento totalitario (o ampiamente maggioritario) del capitale di rischio, in una prospettiva a lungo termine, per favorire l'ingresso delle nuove generazioni.

A prescindere dalla diverse caratteristiche che la so-

cietà che contiene l'impresa familiare può assumere (domestiche, tradizionali, allargate o aperte) ed indipendentemente dalla relazione dei familiari con l'impresa (di lavoro, di direzione, di investimento), ricorrono alcune tipologie che meritano attenzione.

Tra queste:

a) la sovraordinazione di un "*consiglio di famiglia*" alle strutture legali di gestione: il consiglio funziona come una sorta di patto parasociale, quasi sempre non scritto. Non deve meravigliare se nella pur ampia varietà degli studi che sono stati dedicati all'impresa di famiglia, non si faccia sostanzialmente mai cenno all'utilità dei patti parasociali. Ciò dipende non solo dalla recente ammissibilità degli stessi (dal 1994, almeno per quanto riguarda il sindacato di voto), quanto dalla presa d'atto, cosciente o meno, che l'azienda funziona sino a quando vi è un'autorità indiscussa, che determina i diversi ruoli e le diverse gestioni all'interno dell'azienda medesima. Quando l'autorità famigliare (individuale o connessa al patto di famiglia) viene a mancare, raramente si addiuvano alla stipulazione di un patto parasociale, per garantire il governo dell'impresa, giacché statisticamente finiscono per prevalere i conflitti tra famigliari e soci.

b) la scelta dei componenti dei Consigli di Amministrazione o dei Comitati di gestione rappresenta spesso l'equilibrio tra i diversi componenti della famiglia o tra i diversi rami famigliari, con il conseguente rischio di nepotismo e di scelte non funzionali alle competenze specifiche richieste. Sotto questo aspetto l'impresa ha necessità di competenza ed efficienza gestionale, caratteristiche che esigono la scelta di soggetti estranei, sia a livello di amministrazione che a livello di direzione dell'impresa.

Una ricerca dell'Università di Trieste sulle società quotate riferibili ad una famiglia o ad un gruppo di famiglia ha recentemente dimostrato che il mercato non apprezza le società a totale conduzione familiare come non apprezza le società che escludono totalmente i componenti del gruppo familiare.

Solo le società che vedono la presenza non esclusiva di

* Lo scritto riproduce il testo della relazione svolta al Seminario "*Governance del capitale familiare e continuità aziendale*" organizzato dal Centro Studi De Poli a Venezia il 22 luglio 2011.

amministratori familiari ricevono il gradimento degli investitori, perché si vuole che la famiglia partecipi alle sorti della società, esponendosi nell'amministrazione, ma non si vuole che sia l'unico soggetto gestore per le evidenti ricadute nepotistiche;

c) come si è avuto modo di ricordare sopra, l'insofferenza per le regole normative e statutarie induce a trascurare le norme a tutela dell'effettività e della validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'assemblea dei soci.

L'estrema vulnerabilità dell'azienda familiare in caso di conflitto è, per il vero, parzialmente limitata dall'entrata in vigore della nuova normativa societaria con il decreto legislativo n. 6 del 2003. In essa infatti si prevedono una serie di provvidenze che possono stabilizzare il governo formale della società, anche se non sempre questi strumenti sono utilizzate dai pratici.

Così le deleghe perpetue, ai sensi dell'art. 2479 bis, per le società a responsabilità limitata, possono ovviare alla scarsa disponibilità di una parte dei soci a partecipare ad assemblee che si ritengono del tutto inutili, quando le cose vanno bene.

Così il restringimento dell'area anche temporale di impugnazione delle delibere assembleari (i tre anni per i casi di nullità; l'anno per l'impugnazione del bilancio; i 180 giorni per l'impugnazione delle operazioni straordinarie sul capitale) costituiscono un'ulteriore messa in sicurezza della società, quando la cultura delle regole non sia praticata dagli amministratori di società di famiglia.

Così i particolari diritti del socio (art. 2468 c.c.) e la categoria particolare di azioni (art. 2348 c.c.) possono creare valide fattispecie per la nomina di amministratori graditi, anche e soprattutto nella fase del trapasso generazionale;

d) in ogni caso il trapasso generazionale, con la sovrapposizione degli interessi familiari a quelli economici è la prova di resistenza del sistema di governo dell'impresa. Prova di resistenza, che difficilmente tiene, se è vero, come è vero, che le imprese familiari di terza generazione sono una percentuale inferiore al 10% e se è vero, come è vero, che nell'area della comunità europea il 10% dei *default* aziendali sono legati alla struttura familiare dell'impresa.

Di fronte a questo quadro, occorre pensare a sistemi di governo che permettano all'impresa di affrontare il mercato con competenza adeguata a livello aziendale e nelle strategie di business, di superare gli inevitabili conflitti familiar-societari, di aprirsi al capitale degli investitori istituzionali.

Sotto quest'ultimo aspetto le imprese familiari sono

restie ad aprire i loro libri e a rendersi trasparenti per gli investitori istituzionali e dunque costituiscono il tipo di impresa meno permeabile all'intervento in *equity* da parte dei fondi o di *merchant bank*.

Contro questo stato di cose occorre stabilire le regole per durare nel tempo, non soccombere nei conflitti familiar-societari, aprirsi al mercato dei capitali.

E dunque:

1) per quanto riguarda la scelta dei componenti degli organismi di gestione, rilevata la frequenza di un unico amministratore, che concentra tutti i poteri, anche di gestione diretta dell'azienda, oltre che della società, di fronte alla struttura chiusa dei C.d.A. o dei consigli di gestione, con il conseguente controllo assoluto, occorre affermare che sul piano societario ciò costituisce una frequente deviazione dal principio di competenza tecnica richiesta dall'art. 2392 c.c. (come riformulata nella riforma) e dal "nuovo" articolo 2391 c.c. in tema di conflitto di interessi.

La presenza di soci familiari non gestori, equiparabile alle minoranze societarie, può fungere a volte da elemento di razionalizzazione. In ogni caso è opportuno che i diversi organi (C.d.A., assemblea) siano composti da soggetti comunque diversi per distinguere i tavoli decisionali.

Così come sembra essenziale la presenza di consiglieri non familiari (e magari realmente indipendenti), di effettiva competenza gestionale.

2) La struttura ed i poteri degli organi amministrativi debbono necessariamente distinguere tra presidente ed amministratori delegati, limitando al minimo il numero dei componenti del C.d.A., prestabilendo maggioranze che non determinano il blocco delle decisioni, preconstituendo remunerazioni adeguate al livello dell'impresa.

Può essere di aiuto un regolamento consiliare; è necessario peraltro predisporre ordini del giorno chiari e specifici; è assai opportuno avvalersi di un segretario del C.d.A. legalmente esperto.

3) Quanto al sistema delle deleghe, considerando la diversa responsabilità tra amministratore delegato ed amministratori non delegati, soprattutto in tema di assetto organizzativo, amministrativo e contabile (art. 2381, 5° co.) sembra opportuno limitare le deleghe concesse ai familiari e solo nei casi di effettiva competenza.

Comunque può essere di aiuto un Comitato esecutivo misto (famigliari esecutivi o non esenti o estranei alla famiglia) per le scelte più delicate, quali l'indicazione di nuovi amministratori, il loro compenso, l'efficienza dell'azienda, la formazione delle bozze di bilancio.

In conclusione.

Le imprese familiari chiuse e di minori dimensioni considerano queste modeste proposte un aggravio di spesa, nel migliore dei casi.

Ma un corretto sistema di governo societario costituisce, al contrario, un recupero di efficienza gestionale, un esercizio più sicuro dei diritti della proprietà e dunque un risparmio di conflitti, responsabilità, costi. Per questo occorre recuperare il rispetto delle regole formali per la gestione della società, affidandosi ad esperti, siano essi amministratori indipendenti o consulenti. Occorre evitare, per quanto possibile, il nepotismo scegliendo amministratori e gestori capaci e disinteressati.

Occorre prevedere, in caso di conflitto societario, il me-

todo di composizione del medesimo, sia tramite lo speciale arbitraggio previsto per le Srl del procedimento societario regolato dall'art. 37 del D.Lgs. 5/2003, sia ampliando le cause di recesso per i soci dissenzienti, prevedendo comunque soluzioni non giudiziali del conflitto.

Per le Srl può essere utile prevedere clausole di esclusione.

Per il trapasso generazionale può essere utile pensare che un'azienda difficilmente vive più di cinquant'anni e che molto spesso si guadagna di più vendendo l'azienda che cercando di tramandarla a discendenti incapaci.



LAMBERTINI & ASSOCIATI

Studio Legale

VERONA

Palazzo Canossa

Corso Cavour, 44, 37121

Tel. 045.8036115 - Fax. 045.8034080

VICENZA

Palazzo Franceschini Piovene

Contrà Porti, 24, 36100

Tel. 0444.547898 - Fax. 0444.320600

MILANO

Via Borgogna, 5, 20122

Tel. 02.76316831 - Fax. 02.76398627

ROMA

Palazzo delle Assicurazioni Generali di Venezia

Piazza Venezia 11, 00187

Tel. 06.6991603 - Fax. 06.6991726